



<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev.00</i>
GG GE 02	A	RY - Regolamento appalti	APF - Affidamento appalti di forniture	Data
Sede centrale: NUCLECO	Generale - Attività generali di Società			
Titolo Elaborato:	CONDIZIONI GENERALI DEGLI APPALTI DI FORNITURE			
<i>Timbri e firme del responsabile Funzione Acquisti e Appalti</i>				
Autorizzato				

PROPRIETA'

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE

Pubblico

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Il presente elaborato è di proprietà di NUCLECO S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da NUCLECO S.p.A.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Documento ad USO PUBBLICO

- Le informazioni contenute nel presente documento appartengono a NUCLECO e possono essere liberamente divulgate nel rispetto delle disposizioni vigenti.

INDICE

1	OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO	7
2	DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	7
2.1	DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI	7
2.2	EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	7
2.3	OGGETTO DELLA FORNITURA	8
2.4	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI - QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE	8
2.4.1	Generalità	8
2.4.2	Obblighi Dell’AFFIDATARIA	8
2.5	DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIA	11
2.6	ASSICURAZIONI	12
2.7	PRETESE DI TERZI	12
2.8	PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI	12
2.8.1	Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale	13
2.9	RISERVATEZZA	13
2.10	MODIFICHE ALLA FORNITURA	14
2.10.1	Modifiche apportate da NUCLECO	14
2.10.2	Variazioni apportate dall’AFFIDATARIA	15
2.11	SORVEGLIANZA e RAPPRESENTANZA DI NUCLECO	15
2.12	RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA	16
2.12.1	Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA	16
3	PROGETTAZIONE	17
3.1	PROGETTAZIONE FORNITA DA NUCLECO	17
3.2	PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL’AFFIDATARIA - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE	17
3.3	APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI NUCLECO	18
3.3.1	Approvazione del PPP redatto dal Fornitore	18
3.3.2	Approvazione degli elaborati	18
3.4	ARCHIVIAZIONE ELABORATI	19
3.5	DOCUMENTAZIONE FINALE	19

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



4	FABBRICAZIONE IN OFFICINA	19
4.1.	PIANI E PROGRAMMI GENERALI DI FABBRICAZIONE	19
4.2.	PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ	20
4.3.	FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE	20
4.4.	APPRONTAMENTO IN OFFICINA	20
4.5.	SPEDIZIONE E CONSEGNA	21
4.6.	DEPOSITO FIDUCIARIO	21
5	TRASPORTO	22
5.1.	GENERALITA'	22
5.2.	SCARICO IN CANTIERE	22
6	ATTIVITA' DI MONTAGGIO ED ESECUZIONE	23
6.1.	GENERALITÀ	23
6.2.	DISCIPLINA DELLE AREE E DEI CANTIERI	23
6.3.	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) e fiscale (DURF/F24)	23
6.4.	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	24
6.5.	LAVORATORI SOMMINISTRATI E COLLABORAZIONI	24
6.6.	PROVA DEGLI ADEMPIMENTI	25
7	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (paragrafo applicabile in caso di fornitura e posa in opera)	25
7.1.	IMPIANTI DI CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI	25
7.2.	DISPOSIZIONI DEI CANTIERI	25
7.3.	TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI	26
7.4.	SOGGEZIONI PARTICOLARI	26
7.4.1	Custodia	26
7.4.2.	Incolunità delle persone ed infortuni	27
7.4.3.	Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della NUCLECO.	27
7.4.4	Osservazioni dell'AFFIDATARIA in merito alle consegne	27
8	COMUNICAZIONI	27
8.1	CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	28
8.2	REGISTRO DELLE PRESTAZIONI	28
9	PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI	29
10	DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE	29
10.1	SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	29
10.2	DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	30
11	VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO	30
12	PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE	30
12.1	PIANI E PROGRAMMI GENERALI DI MONTAGGIO	31
12.2	PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ	31
12.3	PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO	31

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



13	MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO	32
	13.1 PROVE DI FUNZIONAMENTO	32
	13.2 ESERCIZIO PROVVISORIO	32
	13.3 VERIFICA DI CONFORMITA'	31
14	PROGRAMMA CRONOLOGICO	33
	14.1 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI	33
	14.2 TERMINI CONTRATTUALI	33
	14.3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI	34
	14.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO	35
	14.5 DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'	35
15	ESECUZIONE IN DANNO	35
16	PREZZI CONTRATTUALI	35
	16.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI	35
	16.2 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI	34
	16.3 NUOVI PREZZI	36
17	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	36
	17.1 ACCERTAMENTO DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO	36
	17.2 DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE	37
	17.2.1 Materiali	37
	17.2.2 Beni oggetto della fornitura	38
	17.2.3 Verifica di conformità / accettazione definitiva	38
	17.3 PENALE	39
	17.4 DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE	39
	17.5 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO	39
	17.5.1 Situazioni provvisorie di avanzamento	40
	17.5.2 Ultima situazione provvisoria di avanzamento	40
	17.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	40
	17.6.1 Fatturazione e pagamenti in caso di consorzio o RTI	41
	17.7 Disposizioni urgenti ex D.L. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020	41
	17.8 FORME E CONTENUTO DELLE RISERVE - CONTESTAZIONI	41
	17.9 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	42
18	GARANZIE	42
	18.1 GARANZIA E SUA DURATA	42
	18.2 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI	43
	18.3 GARANZIE SUL MACCHINARIO	43
	18.4 ANTICIPAZIONI	44
	18.5 GARANZIA DEFINITIVA	44
19	CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO	44
	19.1 CESSIONE DEL CREDITO	44
	19.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIA	44

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



20	SCIoglimento DEL CONTRATTO	45
	20.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA Epressa – DIFFIDA AD ADEMPIERE	45
	20.1.1 Risoluzione del contratto	45
	20.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione	45
	20.1.3 Clausola risolutiva espressa	45
	20.1.4 Diffida ad adempiere	46
	20.1.5 Effetti della risoluzione	47
	20.2 RECESSO DEL CONTRATTO	47
	20.2.1 Recesso ordinario	47
	20.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’AFFIDATARIA	48
21	LEGLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
	21.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	48
	21.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
	21.3 SUBAPPALTO	49
	21.3.1 Responsabilità dell’AFFIDATARIA per i subappalti	50
22	ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE	50
23	LEGE APPLICABILE	51
24	TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA	51
	DICHIARAZIONE DELL’ AFFIDATARIA	52

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



1 OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI NUCLECO

NUCLECO ha adottato un Modello di organizzazione, controllo e gestione (ex art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001), comprensivo del Codice Etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (ex art. 1, co. 2-bis, della L. n. 190/2012).

Il suddetto Modello di organizzazione, controllo e gestione (di seguito anche "Modello") è reperibile nel sito web istituzionale della NUCLECO www.NUCLECO.it (percorso: Modello/Organizzazione/Modello di organizzazione, controllo e gestione) e nella sezione "Società trasparente" del medesimo sito.

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, sia in Italia che all'estero, nonché i fenomeni di corruzione e di *mala gestio* ex legge n. 190/2012.

L'AFFIDATARIA ed i subcontraenti dovranno ritenersi obbligati al rispetto del Modello.

La violazione del Modello comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite nella parte generale, commisurate in Contratto/Ordine alla loro gravità, tra cui la risoluzione dei quest'ultimo.

2 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 DEFINIZIONI E PRINCIPALI DISPOSIZIONI APPLICABILI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) **NUCLECO S.p.A.:** "Società per l'Ecoingegneria Nucleare per azioni" (di seguito NUCLECO);
- b) **Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera fornitura viene realizzata. Il Committente svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008), che può rivestire anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.P.) per la fase di esecuzione;
- c) **Responsabile del procedimento per la fase di Esecuzione del contratto** (o RdPE): il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono attribuiti, ai sensi dell'art. 31 comma 10 del Codice, i compiti del R.U.P., relativi alla fase di esecuzione del Contratto;
- d) **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione della fornitura senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 89, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008);
- e) **AFFIDATARIA (o anche Fornitore):** soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") affidatario del Contratto di Appalto, vale a dire la persona fisica o giuridica o la società di persone o di capitali o un altro soggetto giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che, con la firma del Contratto di Appalto, si impegna alla realizzazione della fornitura descritta nel contratto
- f) **Contratto di Appalto (o anche Contratto):** l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione della fornitura appaltata e gli atti allegati ivi espressamente richiamati. Il contratto può essere concluso, a scelta di NUCLECO e nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 32, comma 14 del Codice;
- e) **Codice:** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 nonché dal D.L. n. 32/2019, convertito con la Legge n. 55/2019, relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti Condizioni Generali;
- f) **Regolamento d'attuazione:** il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle parti non espressamente abrogate dal Codice e vigenti fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



- g) **Direttore dell'esecuzione del contratto:** il soggetto incaricato dal Committente, con il compito di verificare il regolare andamento della fornitura;
- h) **Personale incaricato:** qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte dell'AFFIDATARIA, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche in campo ovvero presso gli opifici dell'Operatore, diretti ad accertare la conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali;
- i) **Piano operativo di sicurezza:** (di seguito anche POS): il documento che il datore di lavoro dell'affidatario del contratto redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del suddetto D.Lgs. (cfr. art. 89, lett. h) n. 81/2008);
- j) **Piano di sicurezza e di coordinamento** (di seguito anche PSC): è il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008);
- k) **Progettista:** professionista, società di professionisti o società di ingegneria come definiti dal Codice;
- l) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008);
- m) **Protocollo di legalità** in materia di appalti (di seguito anche Protocollo di legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia.
- n) **Fornitura e posa in opera:** fornitura di beni o prodotti con relativo montaggio presso le sedi NUCLECO.
- o) **Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, inclusi i cantieri temporanei e mobili:** Codice civile art. 2087, L. n. 123/2007 e D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- p) **Normativa in materia ambientale:** D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- q) **Normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori in materia di radiazioni ionizzanti:** D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.;
- r) **D.M. n. 49/2018:** Decreto del 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» - emanato in attuazione dell'art. 111 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle parti richiamate e/o disciplinate nelle presenti Condizioni Generali;
- s) **Legge n. 120/2020:** Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), ove e fin quando applicabile.

2.2 EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LE DISPOSIZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'Contratto/Ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di Appalto, salva diversa previsione contrattuale.

Le suddette disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari. In ogni caso, a fronte delle continue modifiche alla normativa di settore, salvo espresse disposizioni regolamentari, di norma, negli

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



appalti pubblici trova applicazione la normativa applicabile alla data di scadenza del bando per procedure aperte o ristrette, ovvero scadenza richiesta di offerta per procedure negoziate.

2.3 OGGETTO DELLA FORNITURA

La Fornitura, oggetto del Contratto, dovrà essere consegnata dall’AFFIDATARIA a NUCLECO e, ove previsto, montata in opera e collaudata e pronta al normale suo funzionamento, nel rispetto delle condizioni tutte contenute nel Contratto stesso.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento del Contratto dovranno intendersi a completo carico dell’AFFIDATARIA ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico di NUCLECO.

L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’AFFIDATARIA è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Fornitore assumere obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari all’espletamento della fornitura, essi saranno adempiuti in applicazione del paragrafo 2.10.

2.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI - QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE

2.4.1 Generalità

L’AFFIDATARIA, nonché gli eventuali subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le disposizioni, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, di tutela dell’ambiente, di Contratto/Ordine pubblico, fiscali, di controllo e collaudo dei macchinari e dei beni nonché qualsiasi disposizione inerente l’Appalto ed alla sua esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

In caso di forniture in opera (Appalti di lavori o servizi) si applicano anche le disposizioni normative citate nei corrispondenti elaborati delle Condizioni Generali di Appalto in merito alle verifiche di regolarità retributiva e contributiva afferenti alla c.d. “responsabilità solidale del committente”.

2.4.2 Obblighi dell’AFFIDATARIA

Le forniture dovranno essere effettuate dall’AFFIDATARIA, con eventuale ricorso a subappaltatori/subaffidatari, nel rispetto degli atti di gara, del Contratto e dei relativi allegati, delle normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., delle normative in materia di protezione dell’ambiente di cui al DLgs 3 aprile 2006, n. 152, di radiazioni ionizzanti, di cui al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i., nonché delle procedure aziendali adottate presso il sito NUCLECO dove viene eseguito l’Appalto.

NUCLECO ha adottato una Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza (consultabile all’indirizzo www.NUCLECO.it, (percorso: Azienda / Organizzazione / Corporate Governance / Sostenibilità / Qualità, Ambiente e Sicurezza) che i fornitori dovranno tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli *standard* internazionali *UNI EN ISO 9001*, *UNI EN ISO 14001*, *UNI ISO 45001* e *Regolamento EMAS CE 1221/2009* (ove applicabile).

NUCLECO intende prevenire l’inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede al riguardo all’AFFIDATARIA di conformarsi alle prescrizioni in essere presso i propri siti/impianti,

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



nell'approntamento delle forniture. A tal fine NUCLECO fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'AFFIDATARIA.

L'AFFIDATARIA, nonché i propri dipendenti, eventuali subappaltatori e terzi, dichiarano esplicitamente all'atto della stipula del Contratto, ovvero dell'eventuale subcontratto, di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le suddette normative di legge, nonché quanto previsto dalle procedure e dalle disposizioni radio protezionistiche adottate presso L'Impianto/Cantiere NUCLECO.

L'AFFIDATARIA assume a proprio carico tutte le spese ed è responsabile per gli eventuali pregiudizi e/o danni che dovessero derivare dalla inosservanza delle disposizioni sopra citate, mallevando NUCLECO da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

L'AFFIDATARIA si impegna a fornire a NUCLECO il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), ovvero il DVR specifico per l'Appalto, e quello degli eventuali subappaltatori, le misure di prevenzione e protezione relative alle forniture, nonché le proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali.

L'AFFIDATARIA si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a NUCLECO ogni eventuale incidente, evento o circostanza che possa avere conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente, segnalando eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da NUCLECO e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ritenuti da NUCLECO necessari per garantire l'implementazione ed il miglioramento del proprio Sistema di Gestione

Integrato, potranno essere richiesti all'AFFIDATARIA secondo quanto specificato nel Contratto di Appalto.

L'AFFIDATARIA si impegna altresì a fornire il *reporting* dei dati di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità e le frequenze richieste da NUCLECO. L'AFFIDATARIA si impegna in ogni caso a:

- a) comunicare a NUCLECO i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione medico competente e medico autorizzato, esperto di radioprotezione (ove previsto), Rappresentanti dei Lavoratori, nonché i nominativi del personale impiegato ivi inclusi i lavoratori dell'eventuale subAFFIDATARIA;
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS/DVR specifico per l'Appalto e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal Responsabile/Direttore esecuzione del Contratto, dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del titolo I dello stesso decreto legislativo;
- c) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all'ambiente e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'Appalto;
- d) sospendere, senza richiesta di oneri, la propria attività qualora ciò gli venga richiesto da NUCLECO, ovvero per Contratto/Ordine delle Autorità preposte, nel caso di non rispondenza delle forniture ai requisiti contrattuali, ovvero per problemi di sicurezza del proprio personale e/o di NUCLECO e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente;
- e) utilizzare personale idoneo e qualificato, ed assicurarsi dell'idoneità del personale utilizzato dai subappaltatori, per l'esecuzione delle forniture, in funzione della complessità degli stessi anche ai fini della Qualità, Sicurezza e Ambiente;
- f) utilizzare macchinari, apparecchiature ed attrezzature conformi alle disposizioni applicabili;
- g) rispettare le regole e procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



- h) dotare il personale operante per suo conto di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire le forniture in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente formato/addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento e di quant'altro sia utilmente attinente all'espletamento delle forniture, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta;
- i) non porre in essere attività non previste dal Contratto e ad astenersi dal compiere atti che possano in qualche modo danneggiare il personale, le proprietà di NUCLECO, l'ambiente o i terzi;
- j) osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale comunque impiegato nell'esecuzione della fornitura, tutte le disposizioni interne di sicurezza stabilite da NUCLECO;
- k) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da NUCLECO per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori in genere, del personale di NUCLECO, e per la tutela dell'Ambiente;
- l) adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne di NUCLECO, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavoratori;
- m) informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del Contratto e le figure di controllo previste per legge (es. CSE, RSPP, ER) di ogni situazione che possa costituire pericolo per le persone e l'ambiente;
- n) non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo Contratto/Ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente, a tale scopo, gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli e smaltendoli in modo ordinato, a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati;
- o) utilizzare immobili e/o impianti fissi e/o attrezzature che, in casi eccezionali di necessità, NUCLECO abbia concesso in uso all'AFFIDATARIA, mediante l'impiego di personale qualificato, secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento delle forniture; non apportare modifiche a detti immobili e/o impianti e/o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso scritto di NUCLECO;
- p) trasmettere mensilmente a NUCLECO un rapporto sulle ore lavorate e gli eventuali infortuni occorsi.

In caso di avalimento, l'AFFIDATARIA dovrà consentire a NUCLECO le verifiche dei requisiti di cui all'art. 89, comma 9 del Codice.

A fronte di violazione dei suddetti obblighi o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente NUCLECO ha la facoltà di:

- i. risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., ferme restando a carico dell'AFFIDATARIA tutte le responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle attività o - in conseguenza delle stesse - a carico del proprio personale o di cose di propria proprietà, nonché del personale o di cose di proprietà di NUCLECO o di terzi;
- ii. sospendere le attività di fornitura a danno dell'AFFIDATARIA addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



- iii. non ammettere nelle aree presso cui dovrà svolgersi l'attività quei lavoratori dell'AFFIDATARIA e di eventuali subappaltatori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

Qualsiasi sospensione delle attività conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, obbliga l'AFFIDATARIA ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

Al fine di verificare costantemente, durante tutta la durata del Contratto, il rispetto da parte dell'AFFIDATARIA delle disposizioni di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, NUCLECO avrà in ogni momento il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che per mezzo di terzi.

L'AFFIDATARIA si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni.

Le forniture realizzate presso le sedi/stabilimenti dell'AFFIDATARIA, dovranno essere eseguite in osservanza di tutte le disposizioni di Qualità, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente richieste da NUCLECO.

Con riferimento alla salvaguardia ambientale, l'AFFIDATARIA è tenuta a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di ambiente ed agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti.

Se richiesto contrattualmente, l'AFFIDATARIA dovrà predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali specifica del sito e dell'attività. Detto piano dovrà essere consegnato a NUCLECO prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e dovrà essere conforme alla legislazione vigente ed idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente. L'AFFIDATARIA si impegna a dimostrare, su richiesta di NUCLECO, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

NUCLECO si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'AFFIDATARIA. L'AFFIDATARIA dovrà garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire la fornitura e dovrà dimostrare che il proprio personale abbia un'adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento della fornitura ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali; la formazione dovrà essere conforme a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale nel sito oggetto delle prestazioni.

2.5 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIA

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell'AFFIDATARIA si intende elettivamente fissato presso la sede legale.

In caso di variazione del domicilio legale, l'AFFIDATARIA ha l'onere di informare NUCLECO per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC); in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'AFFIDATARIA.

A meno che non sia diversamente concordato, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano, pertanto tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Il Contratto potrà prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra il Committente e l’AFFIDATARIA, inerenti l’esecuzione del Contratto, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l’integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

2.6 ASSICURAZIONI

Il Contratto potrà prevedere che prima di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento, l’AFFIDATARIA sia tenuta, senza limitazione alcuna, a costituire e consegnare al Committente una polizza di assicurazione per un importo adeguato per tutta la durata della sua attività, per responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche il personale e le cose di proprietà di NUCLECO, ivi compresi i subappaltatori o terzi incaricati a qualsiasi titolo, ed alle cose, anche di sua proprietà.

L’AFFIDATARIA dovrà inoltre prevedere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti della NUCLECO.

L’AFFIDATARIA dovrà inviare, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso prima dell’avvio delle prestazioni, i certificati assicurativi attestanti sia l’esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.

Nel caso in cui l’AFFIDATARIA avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all’istituto assicurativo una espressa estensione della polizza al Contratto in essere con NUCLECO.

Qualora nell’espletamento della fornitura sia prevista la presenza di personale dell’AFFIDATARIA e/o subAFFIDATARIA in zona controllata degli impianti NUCLECO, questa è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi da elettrocuzione ed i rischi o malattie da radiazioni ionizzanti per attività svolta in modo continuativo in zona controllata, consegnando a NUCLECO, prima dell’inizio delle attività, copia della “Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo”, nella quale dovrà essere indicato in modo esatto l’oggetto delle attività da svolgere, l’importo, nonché l’indicazione che le attività saranno effettuate in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti.

2.7 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 2.4., l’AFFIDATARIA sarà responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o a cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi ausiliari.

L’AFFIDATARIA terrà pertanto indenne NUCLECO contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi a tale titolo nei confronti di NUCLECO stessa.

2.8 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE, NONCHÉ ESPOSIZIONE DI SEGNI DISTINTIVI

L’AFFIDATARIA garantirà in ogni tempo NUCLECO contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione di quanto costituisce oggetto del Contratto.

Il Committente resterà quindi estraneo ai rapporti tra l’AFFIDATARIA ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, saranno a carico dell’AFFIDATARIA e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Tutti gli elaborati prodotti dall’AFFIDATARIA nell’ambito delle attività oggetto dell’Appalto rimarranno di esclusiva proprietà NUCLECO unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell’AFFIDATARIA possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

L’AFFIDATARIA si impegnerà a non esporre loghi, scritte, marchi identificativi e/o segni distintivi di alcun genere propri e delle eventuali imprese subappaltatrici e/o subfornitrici sulle aree in cui avviene l’esecuzione del contratto e su beni mobili e/o immobili di proprietà o in gestione a NUCLECO senza che sia intervenuto un accordo in forma scritta con NUCLECO stessa.

Tali eventuali loghi, scritte, marchi e/o segni distintivi dell’AFFIDATARIA e degli eventuali subappaltatori e/o subfornitori potranno essere esposti accanto e nella misura e/o in uno spazio proporzionato ai loghi, scritte, marchi e/o segni distintivi di NUCLECO stessa. In tal caso, gli oneri per la detta esposizione, compresa la produzione del materiale sono a carico dell’AFFIDATARIA e non potranno in nessun caso costituire un onere per NUCLECO.

2.8.1 Diritti di proprietà intellettuale e manleva, nonché produzione di materiale multimediale

Con “diritti di proprietà intellettuale” si intende qualsiasi diritto relativo a qualsiasi nota e/o lavoro di laboratorio, invenzione brevettabile e non, brevetto, diritto di database, programma per elaboratore, diritto di progetto, diritto sui disegni e sui modelli, marchio, nome a dominio, diritto d’autore, know-how e informazioni a esso associate o informazioni riservate e qualsiasi altro diritto relativo a qualsiasi proprietà industriale o intellettuale, che possa essere o meno registrata, ivi compresi tutti i diritti di richiedere tali diritti.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, in qualunque modo conseguenti, derivanti e/o connessi all’esecuzione dei lavori oggetto dell’Appalto sono di esclusiva proprietà di NUCLECO. In caso di violazione da parte dell’AFFIDATARIA dell’obbligo di riservatezza delle informazioni ricevute a fronte del Contratto, nonché nel caso di sfruttamento, da parte del medesimo, dei diritti di proprietà intellettuale non preventivamente autorizzato, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., facendo propria la cauzione di cui al paragrafo 5.10 e salvo il maggiore danno.

NUCLECO non sarà in alcun modo responsabile di danni e reclami di nessun genere derivanti da eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti protetti dalla legge che possano insorgere o essere causate o attribuite, direttamente o indirettamente, all’esecuzione dei lavori e/o a qualsiasi attrezzatura impiegata dall’AFFIDATARIA. Quest’ultimo terrà indenne e manleverà NUCLECO da tali danni e reclami.

Qualora previsto nel Contratto e su espressa richiesta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA realizzerà materiale multimediale sull’attività svolta (ad esempio materiale audio, video e/o fotografico dell’attività di esecuzione del contratto).

A tale scopo, l’AFFIDATARIA utilizzerà attrezzature professionali, approvate da NUCLECO, l’AFFIDATARIA sarà responsabile dell’utilizzo, della conservazione, della gestione, della manutenzione e dell’eventuale sostituzione di detto materiale. A tale materiale multimediale si applica quanto previsto ai precedenti capoversi del presente paragrafo 2.8.1.

2.9 RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che NUCLECO metterà a disposizione dell’AFFIDATARIA per l’esecuzione del Contratto, nonché i documenti, i disegni, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del Contratto stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte della NUCLECO, salvo il caso in cui l’AFFIDATARIA debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



le informazioni divulgate dalla NUCLECO stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del Contratto.

Sarà cura dell’AFFIDATARIA garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell’AFFIDATARIA, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Resta inteso che l’AFFIDATARIA potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell’ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti al contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

L’AFFIDATARIA si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a NUCLECO, alla data di cessazione dell’efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell’esecuzione delle attività, ovvero, in caso contrario, a distruggerne tutte le copie e record, salvo autorizzazione scritta alla conservazione di NUCLECO stessa.

L’AFFIDATARIA si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di NUCLECO.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell’AFFIDATARIA e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la NUCLECO si riserva espressamente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

2.10 MODIFICHE ALLA FORNITURA

2.10.1 Modifiche apportate da NUCLECO

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti e con le modalità ivi stabilite, NUCLECO ha facoltà di impartire al Fornitore, con apposito Contratto/Ordine scritto del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a seguito di approvazione del Responsabile del procedimento, le variazioni ritenute necessarie, a condizione che queste non siano tali da mutare sostanzialmente l’oggetto della fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto. In tal caso, l’AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel Contratto originario e non può far valere alcun diritto alla risoluzione dello stesso.

Il Contratto/Ordine scritto di cui sopra dovrà contenere gli estremi dell’approvazione di NUCLECO, la descrizione della variante, l’eventuale cronoprogramma e il nuovo corrispettivo. L’AFFIDATARIA è tenuta a darne immediata esecuzione, salva l’iscrizione di riserva o contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti.

Oltre il limite del quinto dell’importo del Contratto, l’AFFIDATARIA può recedere dallo stesso con il solo diritto al pagamento delle forniture, valutate ai prezzi contrattuali.

Nel caso di variazioni in aumento delle attività, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine di scadenza contrattuale per l’ultimazione delle forniture.

In ogni caso, l’AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’AFFIDATARIA e che siano ritenute opportune da NUCLECO.

2.10.2. Variazioni apportate dall’AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA non può, senza preventiva autorizzazione scritta di NUCLECO, apportare alle forniture modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.

In ogni caso, nell’ipotesi di variazioni non autorizzate da NUCLECO, quest’ultima si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Nessuna variazione alla fornitura, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall’AFFIDATARIA senza il preventivo Contratto/Ordine scritto di NUCLECO e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso. Nell’ipotesi in cui l’AFFIDATARIA abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo Contratto/Ordine scritto, l’AFFIDATARIA non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le prestazioni eseguite, fatto salvo il diritto di NUCLECO di richiedere, eventualmente, il ripristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l’eventuale risarcimento del danno.

2.11. SORVEGLIANZA E RAPPRESENTANZA DI NUCLECO

Ai sensi dell’art. 1662 c.c., NUCLECO ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell’AFFIDATARIA di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da NUCLECO durante l’esecuzione della fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell’AFFIDATARIA medesima, di tutte le attività necessarie per l’esecuzione di quanto commissionatogli, con particolare riferimento, nell’ipotesi di fornitura e posa in opera, di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. NUCLECO ha, in particolare, il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- a) alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte del Fornitore (es. iscrizioni in elenchi, albi professionali, certificazione di qualità);
- b) alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali;
- c) al riscontro della qualità e quantità di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- d) alla verifica del personale addetto alla fornitura;
- e) alla verifica del Sistema Qualità Aziendale, ove previsto;
- f) alla verifica degli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) alla verifica degli aspetti ambientali.

Il personale di NUCLECO e/o di terzi espressamente incaricato da NUCLECO stessa può accedere in ogni momento alle officine, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi previsti nel Contratto, nonché prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione, per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L’AFFIDATARIA, tramite il proprio personale, dovrà collaborare al fine di consentire l’effettuazione dei controlli, comunicando tempestivamente a NUCLECO le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative.

La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell’AFFIDATARIA.

I controlli e le verifiche eseguite da NUCLECO o da terzi per conto della stessa, non liberano l’AFFIDATARIA da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione delle attività, la loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di disposizioni e regolamenti in vigore.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



NUCLECO provvederà a comunicare per iscritto all’AFFIDATARIA la presenza di difetti eventualmente rilevati in esito alle suddette verifiche e fornirà conseguentemente allo stesso le prescrizioni necessarie per la loro regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di NUCLECO stessa).

L’AFFIDATARIA, a propria cura e spese, dovrà eseguire quanto prescrittogli da NUCLECO, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione della fornitura, né ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente pattuito, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e di cui al paragrafo 12 delle presenti Condizioni Generali.

I controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo vengono esercitati da NUCLECO tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero da personale appositamente incaricato, preposti alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto.

2.12 RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIA

Ove applicabile, l’AFFIDATARIA, all’atto della stipula del Contratto, designa:

- un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica nonché ove previsto dal D.Lgs. n. 81/08, il Responsabile della sicurezza;
- un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il Responsabile della sicurezza in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell’AFFIDATARIA ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, dovranno essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. A richiesta di NUCLECO e, ove previsto (in ragione dell’importo contrattuale), il rappresentante dovrà essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale autenticata da consegnare al Direttore dell’Esecuzione.

L’AFFIDATARIA non può proporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di NUCLECO e dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per NUCLECO alla loro sostituzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, ove NUCLECO gli comunichi per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell’AFFIDATARIA o il suo sostituto dovranno essere reperibili in ogni momento per tutta la durata delle attività di fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

2.12.1 Adempimenti amministrativi a cura dell’AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA, con congruo anticipo, dovrà comunicare a NUCLECO l’elenco del personale impiegato e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere alle aree presso cui si eseguiranno le attività oggetto dell’Appalto e per l’adempimento di altre eventuali incombenze di NUCLECO.

In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio di attività lavorativa in Italia, ad esempio permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.

Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all’inizio delle attività.

L’AFFIDATARIA dovrà, giornalmente, far pervenire a NUCLECO l’elenco nominativo del personale presente adetto alle attività appaltate. Ivi inclusi i lavoratori dell’eventuale subAFFIDATARIA.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto apposito tesserino, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'avvio delle attività è condizionato dall'inoltro a NUCLECO di tutta la documentazione prevista all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel DUVRI/PSC.

Durante l'esercizio delle attività l'AFFIDATARIA avrà comunque l'obbligo di comunicare a NUCLECO, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati. NUCLECO avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all'AFFIDATARIA eventuali documenti aggiuntivi da cui risulti che il personale è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. In tal caso, l'AFFIDATARIA è obbligata a fornire prontamente a NUCLECO tutta la documentazione integrativa richiesta.

L'AFFIDATARIA si impegna a far rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

L'avvio delle attività è subordinato, altresì, all'inoltro al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, o alla Funzione aziendale NUCLECO appositamente delegata, della documentazione tecnico-gestionale prevista contrattualmente ed in particolare quella inerente alla pianificazione e programmazione della qualità della fornitura, della progettazione e della committenza.

3 PROGETTAZIONE

3.1 PROGETTAZIONE FORNITA DA NUCLECO

I documenti di progetto che la NUCLECO fornisce per l'esecuzione della progettazione affidata al Fornitore sono indicati nel "Piano e Programma di Progettazione della NUCLECO", allegato al Contratto.

3.2 PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL'AFFIDATARIA - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE

Il Fornitore dovrà eseguire, sulla base degli elaborati forniti dalla NUCLECO, la progettazione di quanto oggetto del Contratto, nonché delle eventuali modifiche richieste dalla NUCLECO a norma del paragrafo 2.10.1. La progettazione affidata al Fornitore comprende la redazione e l'aggiornamento del PPP ("Piano e Programma di Progettazione") di Fornitura, nonché lo sviluppo degli elaborati ivi previsti.

La suddetta progettazione dovrà essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dalla NUCLECO come vincolanti. Il Fornitore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona interessata dalle attività, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate. Gli elaborati di progetto dovranno essere redatti in conformità alle vigenti procedure della NUCLECO e con codificazioni compatibili con il sistema informativo della NUCLECO stessa. Il Fornitore dovrà farsi parte diligente per ottenere dalla NUCLECO tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione affidatagli, a tal fine la NUCLECO può consentire la temporanea permanenza, presso i propri uffici, di personale tecnico del Fornitore per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei predetti dati. Il PPP di Fornitura dovrà essere redatto ed aggiornato dal Fornitore per gli scopi e secondo le prescrizioni di cui al documento "Modalità di preparazione del Piano e Programma della Fornitura e degli elaborati tecnici" allegato al Contratto, sviluppando e completando il PPP preliminare predisposto dalla NUCLECO. Gli elaborati sviluppati dal Fornitore dovranno essere inviati alla NUCLECO, nelle quantità indicate nel PPP, firmati dal Fornitore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP stesso per l'emissione degli elaborati in edizione finale. Tutte le variazioni apportate alla fornitura nel rispetto delle disposizioni contrattuali, dovranno essere comunque riportate dal Fornitore su tutti gli elaborati interessati che

dovranno essere riemessi, in edizione “Come costruito”, in conformità a quanto esposto nel presente articolo e nei tempi che verranno comunicati dalla NUCLECO. Il Fornitore dovrà inviare alla NUCLECO, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, il proprio PPP che costituisce, pertanto, il documento di trasmissione degli elaborati stessi. Nel caso di PPP molto voluminosi, è sufficiente l’invio delle sole pagine oggetto dell’aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l’indicazione della nuova edizione.

Pertanto, ogni invio di elaborati alla NUCLECO dovrà essere accompagnato da una copia aggiornata del PPP redatto dal Fornitore, su cui dovranno essere chiaramente evidenziati gli elaborati oggetto della trasmissione. Non sono accettati elaborati che pervengano alla NUCLECO non accompagnati dalla copia del relativo PPP né, tantomeno, elaborati non previsti nel PPP stesso. Tutti gli elaborati di progetto, compresi nel PPP di Fornitura, sono di proprietà della NUCLECO, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che il Fornitore possa per ciò pretendere compensi.

La progettazione è soggetta, prima dell’approvazione, alle attività di verifica secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

3.3 APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI NUCLECO

3.3.1. Approvazione del PPP redatto dal Fornitore

Salvo che non sia diversamente disposto nel contratto o nella documentazione di gara, il PPP di Fornitura redatto dal Fornitore dovrà essere sottoposto all’approvazione di NUCLECO entro trenta giorni dalla data del Contratto; entro trenta giorni dal ricevimento, la NUCLECO comunica al Fornitore la propria approvazione e/o, le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, delle quali l’AFFIDATARIA dovrà tener conto. L’approvazione di NUCLECO al PPP di Fornitura ed ai suoi eventuali aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità del Fornitore per tutti gli impegni contrattuali, in particolare per quelli derivanti dal PPP preliminare redatto dalla NUCLECO, le cui indicazioni hanno, comunque, prevalenza su quelle riportate nel PPP di Fornitura redatto dal Fornitore, ferme le eventuali correzioni e/o modifiche richieste dalla NUCLECO.

3.3.2. Approvazione degli elaborati

Il Fornitore ha l’onere di inviare, in almeno cinque copie, gli elaborati per i quali è richiesta nel PPP l’approvazione da parte di NUCLECO, salvo diversi accordi scritti. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, NUCLECO comunica al Fornitore la propria approvazione, eventualmente anche restituendo copia di detti elaborati con la relativa approvazione, ovvero con le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Il Fornitore dovrà tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli originali degli elaborati in suo possesso, in qualsiasi modo interessati alle modifiche stesse. Se l’entità delle modifiche da apportare è tale da richiedere un nuovo invio, questo dovrà avvenire, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’approvazione o delle eventuali correzioni e/o modifiche. Gli elaborati, una volta ottenuta l’approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta della NUCLECO. L’approvazione effettuata dalla NUCLECO consiste nella verifica degli elaborati di progetto sviluppati dal Fornitore e rientra esclusivamente nell’ambito dell’articolo 1662 del c.c., non implicando l’assunzione di alcuna responsabilità da parte della NUCLECO medesima. Pertanto, tale controllo non modifica né riduce la responsabilità del Fornitore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; detta verifica, inoltre, non vincola in alcun modo la NUCLECO riguardo all’introduzione di eventuali modifiche, a norma del paragrafo 2.10.1.

3.4. ARCHIVIAZIONE ELABORATI

L’AFFIDATARIA dovrà avviare e mantenere in funzione presso le Sedi e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura, alla attività di assistenza in sito ed alla attività di cantiere, eseguita dall’AFFIDATARIA o ricevuta dalla NUCLECO, in modo da permettere una facile individuazione dei documenti e la loro correlazione con le parti d’impianto o con le attività alle quali si riferiscono. L’accessibilità a questo archivio dovrà essere consentita alla NUCLECO in ogni momento.

Parte della documentazione gestita negli archivi dell’AFFIDATARIA, dovrà essere consegnata alla NUCLECO in cantiere con il verificarsi del termine di ultimazione. Tale documentazione è relativa, in particolare, a:

- PPP in edizione finale;
- elaborati emessi in edizione “come costruito”;
- documentazione certificativa (in duplice copia);
- manuali di esercizio.

3.5. DOCUMENTAZIONE FINALE

L’AFFIDATARIA prima del termine effettivo di consegna dovrà fornire:

- tutta la documentazione tecnica “Come costruito”;
- le specifiche tecniche e la documentazione certificativa (certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive e quant’altro necessario);
- le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per un eventuale avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza. Tutto quanto sopra indicato dovrà essere fornito conformemente a quanto prescritto da NUCLECO nella documentazione di gara. L’AFFIDATARIA dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di consegna 5 copie dei manuali di istruzioni, contenenti le disposizioni generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione dell’oggetto del Contratto, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti alle apparecchiature ed il macchinario oggetto del Contratto.

4 FABBRICAZIONE IN OFFICINA

4.1. PIANI E PROGRAMMI GENERALI DI FABBRICAZIONE

L’AFFIDATARIA, prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto del Contratto, dovrà predisporre il “Piano e Programma Generale di Fabbricazione” sulla base dello schema allegato al Contratto; in tale Piano dovranno essere elaborate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell’approvazione della fornitura. Per le forniture che prevedono produzioni di serie o a catalogo, tale documento coincide con il Piano di Produzione e controllo (generalmente su base statistica) adottato in forma standardizzata dall’AFFIDATARIA. Tale Piano dovrà essere inviato a NUCLECO almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle attività in officina, affinché possa individuare le parti della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.

L’AFFIDATARIA dovrà tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e dovrà inviarlo alla NUCLECO ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte della NUCLECO del piano e programma di fabbricazione e la sorveglianza espletata nelle attività di cui sopra, costituiscono attività in essere ai sensi dell’art. 1662 c.c., e non escludono, pertanto, alcuno degli oneri ed obblighi dell’AFFIDATARIA e non ne diminuiscono in alcun modo la responsabilità.

4.2. PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 4.1.1., l’AFFIDATARIA dovrà predisporre, per le produzioni che non siano di serie, i “Piani di Controllo Qualità” (PCQ) sulla base dello schema allegato al Contratto/Ordine; in tali Piani dovranno essere dettagliatamente elencate in forma sequenziale, con riferimento alle singole fasi di fabbricazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed a quelle emanate dall’AFFIDATARIA stesso e vigenti nelle proprie officine.

Tali Piani dovranno essere inviati alla NUCLECO almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle attività in officina per l’individuazione delle fasi a cui la NUCLECO intende presenziare.

NUCLECO individua per quali di tali fasi l’AFFIDATARIA non può procedere senza esplicita autorizzazione e senza un esplicito svincolo da parte della NUCLECO stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell’AFFIDATARIA (fasi da segnalare).

4.3. FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE

L’AFFIDATARIA dovrà eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina previste nei Piani di cui al paragrafo 4.1.

Tutte le prove dovranno essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’AFFIDATARIA ed approvate dalla NUCLECO, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Nei casi previsti dal Contratto e nei limiti ivi precisati, l’AFFIDATARIA dovrà mettere in atto un idoneo sistema di identificazione delle parti di fornitura, e di correlazione delle stesse con la registrazione delle prove.

Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla NUCLECO, che dovessero emergere nel corso della fabbricazione e delle relative prove, potrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte di NUCLECO.

4.4. APPRONTAMENTO IN OFFICINA

L’AFFIDATARIA dovrà dare comunicazione alla NUCLECO dell’avvenuto approntamento in officina di ogni singola fase o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma Generale di Fabbricazione di cui al paragrafo 4.1., intendendo con ciò che le singole fasi, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e i collaudi.

NUCLECO si riserva il diritto di far controllare da propri incaricati l’avvenuto approntamento in officina.

L’AFFIDATARIA, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola fase solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione scritta della NUCLECO.

Il termine di approntamento in officina di una intera fase, definito al paragrafo 4.3., dovrà essere certificato da un’ispezione finale eseguita dall’AFFIDATARIA stessa; NUCLECO si riserva di partecipare alle singole ispezioni finali dandone comunicazione all’AFFIDATARIA almeno 10 giorni prima della presunta data di ispezione. In mancanza di detta comunicazione, l’AFFIDATARIA può procedere all’effettuazione di detta ispezione.

4.5. SPEDIZIONE E CONSEGNA

In mancanza di esplicita previsione, quanto forma oggetto del Contratto dovrà essere reso franco destino imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari NUCLECO) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. L’AFFIDATARIA non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra salvo esplicita autorizzazione della NUCLECO. Le forniture giunte a destino saranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura NUCLECO se il relativo imballo consentirà lo scarico con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc.) senza che il personale NUCLECO debba salire sul mezzo del trasportatore. Ove l’imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove NUCLECO non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi NUCLECO di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati NUCLECO, a cura e a spese del trasportatore. Salvo diversa pattuizione ed in espressa deroga all’art. 1510 del c.c., la consegna delle merci ordinate s’intenderà effettuata alla loro ricezione agli indirizzi precisati nel Contratto; qualora per la fornitura sia prevista l’assistenza alla posa in opera a cura dell’AFFIDATARIA, la consegna s’intenderà effettuata al termine di ultimazione. Se nel Contratto è prevista la resa franco stabilimento dell’AFFIDATARIA, le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate dalla NUCLECO ad avviso di merce pronta; in tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.

4.6. DEPOSITO FIDUCIARIO

NUCLECO sarà in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all’atto della richiesta di differimento della consegna.

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi a NUCLECO e di deposito fiduciario al Fornitore. Il pagamento non può superare la misura del 70% dell’importo complessivo della fornitura e comunque viene stabilito nel Contratto.

L’avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

È onere del Fornitore provvedere alla stipula di adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e dovranno essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà NUCLECO». Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali per l’intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

Il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l’immagazzinamento e la conservazione di suddetti beni. È facoltà del Committente di procedere a verifiche periodiche per il riscontro qualitativo e quantitativo dei suddetti beni.

Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

5 TRASPORTO

5.1. GENERALITA'

L’AFFIDATARIA dovrà curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l’imballaggio, l’approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalle officine fino al sito o impianto NUCLECO e lo scarico di quanto fornito.

L’AFFIDATARIA, con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione della prima fornitura, dovrà consegnare a NUCLECO il “Piano e Programma di Trasporto”, ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla fase, nonché i termini di spedizione.

L’AFFIDATARIA dovrà comunicare a NUCLECO le singole parti della fornitura pronte per la spedizione.

La spedizione dovrà essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dall’autorizzazione scritta della NUCLECO.

Qualora previsto nel Contratto, la NUCLECO si riserva di effettuare, con la collaborazione dell’AFFIDATARIA, il trasporto di parte o di tutta la fornitura sia con mezzi propri sia, a propria cura e spese, tramite trasportatori esterni; in questo caso il “Piano e Programma di Trasporto” dovrà essere consegnato a NUCLECO con un anticipo, rispetto alla data di spedizione, da concordare tra le parti in relazione alla complessità della fornitura.

L’Oggetto della fornitura dovrà essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

L’AFFIDATARIA dovrà anche tener conto, all’atto dell’imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

All’atto della spedizione, l’AFFIDATARIA dovrà inviare a NUCLECO 3 (tre) copie delle liste definitive di spedizione con l’elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l’indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo.

Ogni collo, ove applicabile, dovrà portare le eventuali marcature che sono comunicate dalla NUCLECO; inoltre ogni collo dovrà contenere, sia all’interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell’autorizzazione alla spedizione da parte della NUCLECO e del verbale di ispezione finale.

Le eventuali parti di ricambio dovranno essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura “parti di ricambio” e dovranno essere corredate dalla documentazione indicata al precedente comma.

5.2. SCARICO IN CANTIERE

L’AFFIDATARIA dovrà effettuare, all’atto del ricevimento in cantiere dei materiali, una ispezione al fine di accertare l’assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta, ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione.

NUCLECO comunque si riserva di richiedere all’AFFIDATARIA l’esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all’arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.

Lo scarico nel cantiere di quanto fornito sarà eseguito a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità; l’AFFIDATARIA sotto la sua direzione e responsabilità potrà avvalersi dei mezzi di sollevamento della NUCLECO, ove esistenti e previa autorizzazione scritta i quest’ultima.

6 ATTIVITA' DI MONTAGGIO ED ESECUZIONE

6.1. GENERALITÀ

L’AFFIDATARIA dovrà provvedere all’esecuzione della fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione delle attività in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal Contratto.

In particolare, egli dovrà provvedere a munirsi di tutta la mano d’opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l’attività di cantiere entro i termini previsti dal programma cronologico, ove previsto, come eventualmente modificato in conformità del Contratto, ovvero dal Contratto stesso.

In nessun caso l’AFFIDATARIA ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dello svolgimento delle attività dovrà modificare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le previsioni iniziali relative alla mano d’opera da impiegare necessarie per eseguire a perfezione il contratto.

L’AFFIDATARIA è tenuta ad impiegare personale di gradimento di NUCLECO ed è parimenti tenuto a procedere all’allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle disposizioni vigenti e senza oneri per NUCLECO – di quei dipendenti per i quali NUCLECO avanzasse specifica e motivata richiesta in tal senso.

6.2. DISCIPLINA DELLE AREE E DEI CANTIERI

L’AFFIDATARIA dovrà mantenere la disciplina ed il buon Contratto/Ordine nelle aree operative ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto alle attività di cantiere tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente documento, nonché quelle emanate dalla NUCLECO, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L’AFFIDATARIA rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell’operato del personale da lui dipendente.

6.3. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) E FISCALE (DURF/F24)

L’AFFIDATARIA dovrà applicare, nei confronti del personale addetto alla fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le attività, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni in vigore.

L’AFFIDATARIA è obbligata a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l’esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dall’eventuale subAFFIDATARIA, nonché dai terzi autorizzati riguardo il rispettivo personale. La documentazione dovrà essere custodita a cura dell’AFFIDATARIA per tutta la durata contrattuale e presentata a NUCLECO a sua richiesta.

L’AFFIDATARIA manleverà e terrà indenne la NUCLECO per ogni eventuale somma versata a titolo di intervento sostitutivo, incluso l’eventuale risarcimento dei danni.

È fatto obbligo all’AFFIDATARIA di attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia e di esibire a NUCLECO, ogni qualvolta vengano richiesti e fino alla scadenza del Contratto, i libri paga, i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell’esecuzione dell’attività, attestanti la corresponsione di paghe, indennità varie ed il pagamento di contribuzione previdenziale ed assistenziale e

delle ritenute fiscali a carico dei lavoratori connesse alle prestazioni effettuate. NUCLECO si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

NUCLECO, richiederà, inoltre, anche con riferimento alle eventuali imprese subappaltatrici, prima dell'inizio delle attività appaltate, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici concernenti i dipendenti propri e di dette Imprese/Subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'AFFIDATARIA e di eventuali subappaltatori sarà poi richiesto con cadenza periodica.

Resta stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'AFFIDATARIA e/o subAFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. "intervento sostitutivo del committente"). Prima di procedere al pagamento, NUCLECO si riserva inoltre di verificare che, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i., che non sussistano inadempimenti contributivi, a carico dell'AFFIDATARIA e/o subAFFIDATARIA, all'obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento, nonché la regolarità retributiva a favore dei propri dipendenti come indicato al punto successivo.

Le verifiche di regolarità fiscale saranno effettuate mensilmente da NUCLECO, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, mediante acquisizione dei mod. "F24" di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti, o in alternativa mod. "DURF" di certificazione quadrimestrale di regolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate (in caso di inadempienza documentale sono applicate le azioni cautelative previste, consistenti nel blocco del pagamento delle fatture fino a concorrenza del 20% del valore dell'Appalto, con segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 gg. in assenza di sanatoria).

6.4. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l'AFFIDATARIA, ovvero il subAFFIDATARIA laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

La documentazione dovrà essere inviata a NUCLECO in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nucleco@pec.nucleco.it.

NUCLECO provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell'AFFIDATARIA, della documentazione prevista.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi, NUCLECO opererà una trattenuta del 20% sulla fattura relativa al primo pagamento utile. La trattenuta sarà restituita alla presentazione della relativa documentazione. Resta fermo quanto previsto in materia di intervento sostitutivo dall'art. 30 comma 6 del Codice.

Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a NUCLECO sono reperibili al seguente indirizzo: www.NUCLECO.it.

6.5. LAVORATORI SOMMINISTRATI E COLLABORAZIONI

Nel caso in cui l'AFFIDATARIA, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/ 2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a NUCLECO tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di collaborazione.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



NUCLECO, verificato il possesso da parte di detti lavoratori di tutti i requisiti previsti, provvederà ad autorizzare l’AFFIDATARIA con atto scritto.

6.6. PROVA DEGLI ADEMPIMENTI

Ove contemplato da specifiche previsioni normative o, in ogni caso, ove NUCLECO lo richieda, l’AFFIDATARIA dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente paragrafo, restando inteso che la mancata richiesta da parte di NUCLECO non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (PARAGRAFO APPLICABILE IN CASO DI FORNITURA E POSA IN OPERA)

7.1. IMPIANTI DI CANTIERE E OPERE PROVVISORIALI

L’AFFIDATARIA dovrà provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC e suoi allegati. La NUCLECO di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC.

L’AFFIDATARIA, tenuto conto dell’entità e della natura delle attività di cantiere e delle condizioni ambientali, dovrà provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere ed opere provvisoriali necessari allo svolgimento delle attività ed al loro compimento a perfetta regola d’arte entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del Contratto.

L’AFFIDATARIA non ha, comunque, diritto a compensi di sorta se nel corso della fornitura dovrà modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisoriali rispetto alle proprie previsioni iniziali.

L’AFFIDATARIA dovrà inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali dovrà comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L’AFFIDATARIA dovrà, altresì, curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata delle attività, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento del cantiere; in particolare l’AFFIDATARIA non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di NUCLECO. In caso di difetti o avarie, le attrezzature dell’AFFIDATARIA non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell’AFFIDATARIA stessa, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità delle attività.

7.2. DISPOSIZIONI DEI CANTIERI

Nella disposizione dei cantieri l’AFFIDATARIA dovrà tenere debito conto, oltre che della natura delle attività di cantiere stesso, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.

La disposizione dei cantieri dovrà essere preventivamente concordata con il CSE e successivamente approvata da NUCLECO, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa.

Qualora nel corso delle attività NUCLECO richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisoriali dell’AFFIDATARIA, questi sarà tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

7.3. TRASPORTI, IMMAGAZZINAMENTI E DEPOSITI

L’AFFIDATARIA dovrà provvedere alle movimentazioni nell’ambito dei cantieri, compresi il trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l’esecuzione delle attività appaltate, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da NUCLECO.

Tutti i materiali forniti da NUCLECO inerenti l’Oggetto dell’Appalto, saranno messi a disposizione dell’AFFIDATARIA nei luoghi indicati in specifiche disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e dovranno essere ritirati e, ove non utilizzati, riconsegnati direttamente dall’ AFFIDATARIA stessa, secondo le modalità stabilite da NUCLECO.

L’AFFIDATARIA, all’atto del prelievo dei materiali e/o macchinari, e/o attrezzature fornitigli da NUCLECO, sarà tenuta a verificarne il perfetto stato assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine dell’attività; conseguentemente lo stesso è tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie per eliminare i difetti o i danni arrecati ai medesimi. È fatto, inoltre, obbligo all’AFFIDATARIA di custodire i materiali di proprietà NUCLECO e presi in carico dal medesimo.

L’AFFIDATARIA sarà, inoltre, obbligata, a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l’onere di eventuali movimentazioni dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso delle attività di cantiere.

L’AFFIDATARIA sarà tenuta a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da NUCLECO.

L’AFFIDATARIA risponderà dell’eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da NUCLECO, qualora questi siano imputabili all’AFFIDATARIA medesima anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati. L’entrata e l’uscita di quanto approvvigionato da NUCLECO da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da NUCLECO medesima.

7.4. SOGGEZIONI PARTICOLARI

L’AFFIDATARIA non avrà diritto a compensi di sorta in ragione di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all’interno dei cantieri, dall’uso e dall’esercizio normale dei beni, installazione e forniture, di NUCLECO o di terzi, nonché da servitù a favore di NUCLECO o di terzi; e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d’acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinari sotto tensione di ogni genere.

7.4.1 Custodia

Ove necessario, l’AFFIDATARIA dovrà provvedere alla custodia sia diurna sia notturna dei cantieri nonché della fornitura, per tutta la durata delle attività e fino al termine di ultimazione dell’ultima fase e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle attività stesse, provvedendo a propria cura e spese ad ogni attività finalizzata alla conservazione e manutenzione.

L’accesso ai cantieri dovrà essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette alle attività.

Eventuali visite di estranei dovranno essere dall’AFFIDATARIA preventivamente comunicate a NUCLECO e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Inoltre, l’AFFIDATARIA è responsabile della conservazione, della custodia e dell’impiego dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature che dovrà utilizzare, ed in particolare di quelli consegnati in comodato o a qualunque altro titolo da NUCLECO, a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando pertanto NUCLECO da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi. Per i materiali, le attrezzature e/o i macchinari forniti da NUCLECO e non utilizzati, oppure smontati nel corso dell’Appalto e destinati ad essere restituiti a NUCLECO, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti prescritti da NUCLECO stessa.

I cantieri e i beni dovranno essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall’AFFIDATARIA durante tutto il corso delle attività di sua competenza.

7.4.2. Incolumità delle persone ed infortuni

L’AFFIDATARIA dovrà dare immediata comunicazione scritta a NUCLECO di qualsiasi evento che coinvolga l’incolumità delle persone in relazione all’esecuzione delle attività oggetto della fornitura e – entro 3 (giorni) giorni lavorativi successivi all’evento – dovrà informare dettagliatamente NUCLECO con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre, l’AFFIDATARIA in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell’esecuzione dell’Appalto, dovrà allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell’AFFIDATARIA il consenso al trattamento e alla comunicazione a NUCLECO dei relativi dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e delle normativa nazionale applicabile.

7.4.3. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della NUCLECO.

L’AFFIDATARIA sarà tenuta a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da NUCLECO e da altri Appaltatori/Fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell’insieme di tutte le attività. Lo svolgimento della fornitura può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio ed eventuale avviamento.

L’AFFIDATARIA dovrà mantenere gli opportuni contatti con i suddetti Appaltatori/Fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’AFFIDATARIA è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare a NUCLECO e/o a terzi.

7.4.4 Osservazioni dell’AFFIDATARIA in merito alle consegne

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne delle aree presso cui si dovranno eseguire le attività, l’AFFIDATARIA non abbia comunicato per iscritto alla NUCLECO le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall’AFFIDATARIA entro detto termine, la NUCLECO dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell’AFFIDATARIA si intendono integralmente accettate.

8 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni all’AFFIDATARIA (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, contestazioni, ecc.) avranno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta elettronica certificata (PEC). Quando effettuate presso NUCLECO avranno a mezzo di

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Contratto/Ordine scritto apposti anche sul Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 8.2. Detti Contratti/Ordini dovranno essere sottoscritti dall’AFFIDATARIA per avvenuta conoscenza. Mediante detti Contratti/Ordini sono impartite all’AFFIDATARIA tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ovvero del Direttore dell’esecuzione. Il Contratto/Ordine sarà redatto in due copie e comunicato all’AFFIDATARIA che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’AFFIDATARIA sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro delle prestazioni all’atto della firma immediatamente successiva al Contratto/Ordine di Servizio oggetto di riserve.

Nel caso in cui l’AFFIDATARIA non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro 10 (dieci giorni) dalla ricezione della comunicazione di NUCLECO, i contenuti delle comunicazioni predette si considereranno integralmente accettati e l’AFFIDATARIA medesima decadrà dal diritto di avanzare riserve.

È onere dell’AFFIDATARIA richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l’invio di documenti o disegni che possano fargli difetto. Di conseguenza, in nessun caso la mancanza di detti elementi può essere opposta a NUCLECO.

Nel caso in cui la ritardata consegna di istruzioni o di documenti o disegni da parte di NUCLECO, ancorché tempestivamente richiesti dall’AFFIDATARIA, comporti l’assoluta necessità di sospensioni, varrà quanto statuito al paragrafo 10.1.

8.1 COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Qualora l’AFFIDATARIA intenda far valere un fatto o una situazione verificatasi nel corso della gestione del Contratto, esso ha l’onere di darne immediata (e comunque non oltre il giorno successivo dal verificarsi dell’evento) comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) al Direttore dell’Esecuzione del contratto, al fine di procedere alla constatazione in contraddittorio entro giorni cinque dalla scoperta del fatto o della situazione.

L’AFFIDATARIA non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in Contratto/Ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra richiamati.

L’AFFIDATARIA sarà tenuta a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

8.2 REGISTRO DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell’Esecuzione, ovvero persona dallo stesso incaricata, tiene un registro su cui annota giornalmente, settimanalmente o almeno con cadenza quindicinale, il Contratto/Ordine, il modo in cui sono effettuate le prestazioni, la specie e il numero delle risorse, nonché eventuali mezzi d’opera impiegati nell’esecuzione dell’Appalto.

Nel registro sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi alle prestazioni che possono influire sui medesimi inserendovi, qualora applicabile, le osservazioni meteorologiche, idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel registro, anche nell’ipotesi che l’Appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RP e del Direttore dell’Esecuzione, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese delle forniture, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

Il Direttore dell'Esecuzione verificherà l'esattezza delle annotazioni sul registro eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'incaricato.

Le prestazioni a consuntivo dovranno essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati le prestazioni eseguite, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

9 PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI

L'AFFIDATARIA potrà avverare di sua iniziativa ogni provvedimento ed utilizzare ogni precauzione e la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'AFFIDATARIA dovrà, in particolare, adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie non subiscano o, a loro volta, arrecano danni a persone e/o a cose. In ogni caso, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 2.6. e 2.7., al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'AFFIDATARIA; su questo ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso della fornitura dei materiali e fino al collaudo definitivo degli stessi, agli impianti di cantiere e alle opere provvisorie.

L'AFFIDATARIA sarà obbligata a intervenire nei giudizi che fossero eventualmente promossi da terzi contro NUCLECO in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di NUCLECO stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

10 DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE

Con riferimento all'art. 1467 c.c. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art.1664 c.c., si stabilisce che, ove nel corso delle forniture insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa la sua esecuzione, l'AFFIDATARIA avrà diritto di ottenere da NUCLECO, dandone immediata e dettagliata notifica per iscritto, l'accertamento delle stesse.

In caso di mancato accertamento da parte di NUCLECO del carattere straordinario e imprevedibile delle sopravvenute difficoltà, l'AFFIDATARIA sarà tenuta alla prosecuzione dei lavori sulla base dei compensi originariamente fissati da NUCLECO, salvo il diritto dell'AFFIDATARIA di avanzare riserve ai sensi del paragrafo 17.7.

(RISERVE)

Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle forniture, l'AFFIDATARIA non acquisterà per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., salvo che NUCLECO non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'AFFIDATARIA stessa debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.

In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'AFFIDATARIA sarà tenuta alla prosecuzione delle forniture sulla base dei compensi fissati da NUCLECO salvo il diritto dell'AFFIDATARIA di avanzare riserve.

10.1 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO per la disciplina degli appalti rientranti nei settori speciali, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano

prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, NUCLECO può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'AFFIDATARIA o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni, l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'AFFIDATARIA potrà chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se NUCLECO si oppone, l'AFFIDATARIA ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all'AFFIDATARIA alcun indennizzo. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L'AFFIDATARIA dovrà, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. NUCLECO può disporre visite periodiche di controllo.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, NUCLECO dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'AFFIDATARIA è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle forniture non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'AFFIDATARIA in merito alle sospensioni delle forniture sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'AFFIDATARIA non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, dovrà farne espressa riserva per iscritto.

10.2 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l'AFFIDATARIA, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a NUCLECO, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte da NUCLECO per cause diverse, e in quanto compatibili, da quelle di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, volontariamente richiamate per la disciplina dei contratti rientranti nei settori speciali, l'AFFIDATARIA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto a titolo di clausola penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c.

11 VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI NUCLECO

NUCLECO ha diritto, in ogni momento, di verificare quanto fornito e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli sulle stesse in corso di esecuzione. L'AFFIDATARIA non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolare lo svolgimento.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



I controlli e le verifiche di NUCLECO nel corso delle forniture non escludono né la responsabilità dell’AFFIDATARIA per vizi, difetti e/o difformità delle stesse in tutto o in parte, né la garanzia dell’AFFIDATARIA per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, NUCLECO riscontri la presenza di vizi e/o difetti delle forniture imputabili all’AFFIDATARIA, essa stabilisce un termine entro il quale l’AFFIDATARIA dovrà eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all’AFFIDATARIA in forma scritta, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). In mancanza, NUCLECO potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l’AFFIDATARIA dovrà sospendere le attività oggetto della fornitura se ciò sia riconosciuto necessario da NUCLECO per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette.

12 PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE

12.1 PIANI E PROGRAMMI GENERALI DI MONTAGGIO

L’AFFIDATARIA, prima dell’inizio delle attività di cantiere (ove previsto), dovrà predisporre il “Piano e Programma Generale di Montaggio”, sulla base dello schema allegato al Contratto/Ordine; in tale Piano dovranno essere elencate le attività previste dall’AFFIDATARIA stessa per la realizzazione di ciascuna delle fasi di attività entro i termini contrattuali prescritti, con l’indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di attività, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisoriale.

In tale Piano dovranno essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell’approvazione della fornitura. Tale Piano dovrà essere inviato a NUCLECO almeno 60 giorni prima dell’inizio delle attività in cantiere, per l’individuazione, da parte della NUCLECO stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza. L’AFFIDATARIA dovrà tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e dovrà inviarlo alla NUCLECO ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte di NUCLECO del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell’AFFIDATARIA e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

12.2 PIANI DI CONTROLLO QUALITÀ

Il Fornitore dovrà predisporre i “Piani di Controllo Qualità” (PCQ), sulla base dello schema allegato al Contratto. Tali Piani, dovranno essere inviati alla NUCLECO almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio delle attività, al fine di individuare le fasi in relazione alle quali NUCLECO medesima intende esercitare azioni di sorveglianza.

Per tali fasi NUCLECO, individuerà quelle per le quali l’AFFIDATARIA non potrà procedere senza esplicita autorizzazione da parte di NUCLECO stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell’AFFIDATARIA (fasi da segnalare).

12.3 PIANI E PROGRAMMI DELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 12.1., l’AFFIDATARIA dovrà predisporre i “Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento”, sulla base dello schema allegato al Contratto/Ordine, corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP, di cui al precedente paragrafo 12.1.

Tali Piani dovranno essere inviati alla NUCLECO almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio delle prove.

13 MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO

L’AFFIDATARIA dovrà eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera ed i controlli funzionali di quanto costituisce oggetto del Contratto secondo quanto specificato nello stesso. Nel periodo previsto per il montaggio dovranno essere eseguite tutte le prove previste nei Piani di cui al precedente paragrafo 12.3.

Tutte le prove dovranno essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’AFFIDATARIA ed approvate dalla NUCLECO, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 12.1.

L’AFFIDATARIA dovrà verificare in loco che le opere, sulle quali dovrà essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall’AFFIDATARIA stesso; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all’AFFIDATARIA.

A completamento delle attività di montaggio, l’AFFIDATARIA dovrà eseguire i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo eventuale avviamento.

Al termine dei controlli funzionali, con esito positivo, viene redatto il verbale di Termine di Approntamento (TA) debitamente sottoscritto dalle parti.

Alle non conformità, ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla NUCLECO, si applicano i disposti del paragrafo 2.10.1.

13.1 PROVE DI FUNZIONAMENTO

Successivamente al TA, alla data contrattualmente prevista, l’AFFIDATARIA dovrà eseguire le prove di funzionamento previste nei piani di cui al paragrafo 12.3, in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’AFFIDATARIA ed approvate dalla NUCLECO, qualora previste nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Durante il periodo di svolgimento delle prove di funzionamento, l’AFFIDATARIA dovrà istruire convenientemente il personale della NUCLECO in merito al corretto funzionamento di quanto costituisce oggetto del Contratto. Il completamento delle prove di funzionamento, con esito positivo, dà luogo al Termine di Ultimazione (TU). Il termine di ultimazione è accertato da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti e a far data dal verbale stesso, la fornitura viene presa in consegna provvisoria da parte della NUCLECO.

Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla NUCLECO sono disciplinati dal paragrafo 2.10.1.

13.2 ESERCIZIO PROVVISORIO

La NUCLECO si riserva di richiedere all’AFFIDATARIA, dopo la consegna provvisoria della fornitura, e prima del collaudo – verifica di conformità, prestazioni di personale dell’AFFIDATARIA per l’esercizio provvisorio.

La NUCLECO, qualora non già previsto nel Contratto, concorda con l’AFFIDATARIA gli oneri connessi all’utilizzo di tali prestazioni.

13.3 VERIFICA DI CONFORMITA’

Compatibilmente con la natura delle prestazioni, dopo che è stata constatata l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, l’esecuzione dell’Appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione delle prestazioni e verrà condotta nel corso dell’esecuzione del Contratto quando per la natura delle prestazioni oggetto di affidamento sia possibile

soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale e quando trattasi di prestazioni periodiche.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione ovvero da incaricati NUCLECO e conclusa entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

La verifica è effettuata in contraddittorio con l'AFFIDATARIA, attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore dell'Esecuzione ovvero il soggetto incaricato ritenga necessario.

L'AFFIDATARIA a proprie spese dovrà mettere a disposizione di NUCLECO eventuali mezzi necessari per l'effettuazione della verifica.

Della verifica di conformità viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti.

Il soggetto che procede alla verifica indica se le prestazioni sono o meno collaudabili. In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all'AFFIDATARIA un termine congruo per adempiere. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato quando risulti che l'AFFIDATARIA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

NUCLECO si riserva, nel caso di appalti sottosoglia, la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'Esecuzione.

Salvo quanto previsto al precedente par. 4.8., l'avvenuto collaudo dei beni non comporta il trasferimento di proprietà a NUCLECO se non quando gli stessi siano stati anche consegnati e accettati.

14 PROGRAMMA CRONOLOGICO

14.1 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI

Date le speciali soggezioni cui può essere subordinata la fornitura, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo delle altre attività che si eseguono per conto della NUCLECO, l'esecuzione della fornitura può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole fasi di lavoro, aventi ciascuna termini contrattuali differenziati.

La suddivisione della fornitura in fasi non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

14.2 TERMINI CONTRATTUALI

Salvo altri eventuali termini indicati nel Contratto, il programma cronologico stabilisce, per ogni fase, i seguenti termini contrattuali:

- inizio programma cronologico (IPC);
- termine approntamento in officina (TAO);
- inizio montaggio (IM);
- termine montaggio (TM);
- termine di approntamento (TA); - termine ultimazione (TU).

Il programma cronologico avrà carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'AFFIDATARIA al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'AFFIDATARIA ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto.

Ove, per effetto delle modifiche di cui al paragrafo 2.10, si determinino variazioni nell'entità di alcune fasi, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente differiti. I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



1. Inizio Programma Cronologico (IPC): termine di inizio delle attività oggetto della fase.
2. Termine Approntamento in Officina (TAO): termine entro il quale la fornitura oggetto della fase è nella sua totalità spedita e/o pronta per la spedizione, essendo già avvenute tutte le prove e collaudi in officina nonché l'emissione finale dei documenti previsti nel PPP in relazione al TAO medesimo.
3. Inizio Montaggio (IM): termine entro il quale l'AFFIDATARIA dovrà dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della singola fase.
4. Termine Montaggio (TM): termine entro il quale l'AFFIDATARIA dovrà completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della fase, comprese le prove previste per le fasi di montaggio.
5. Termine di Approntamento (TA): termine entro il quale l'AFFIDATARIA, decorso il Termine di Montaggio, dovrà completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo eventuale avviamento, come indicato al successivo paragrafo 13.
6. Termine Ultimazione (TU): termine entro il quale l'AFFIDATARIA, decorso il Termine di Approntamento, dovrà completare le prove di funzionamento, come indicato al relativo paragrafo. Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale.

I termini contrattuali in precedenza descritti sono, ad eccezione dell'IPC, accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti.

La redazione dei verbali di TAO, TM, TA e TU è subordinata al favorevole esito dell'ispezione effettuata dalla NUCLECO sulla fornitura, al fine di accertare la conformità della fornitura stessa e della documentazione relativa alle prescrizioni contrattuali.

Tali ispezioni dovranno, di norma, essere effettuate in concomitanza con le analoghe attività di ispezione eseguite dall'AFFIDATARIA.

14.3 DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nel caso di interruzione dell'attività o ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, l'AFFIDATARIA ha il diritto di chiedere il differimento dei termini contrattuali per un periodo da concordare e, di norma, non superiore al tempo inutilmente decorso per tali cause:

- a) eventi di forza maggiore;
- b) resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subfornitori, salvo il caso che il ritardo sia dovuto allo scarto di materiali principali di particolare rilevanza nella fornitura e sempreché l'AFFIDATARIA dimostri di aver messo in atto ogni possibile accorgimento per evitare il lamentato ritardo; altresì non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili a difficoltà economiche e tecniche sopravvenute negli approvvigionamenti;
- c) differimenti e sospensioni dei termini contrattuali;
- d) stato di avanzamento delle opere civili connesse con l'oggetto del Contratto, tale da non consentire all'AFFIDATARIA l'inizio dei montaggi alla data per la quale esso sia effettivamente pronto per l'inizio dei montaggi medesimi, comunque non prima della data prevista dal programma cronologico;
- e) ritardi nel montaggio e nella messa in fornitura di altre parti non oggetto della fornitura che determinino un ritardo nei programmi di montaggio e di messa in fornitura di quanto costituisce oggetto della fornitura;
- f) mancata trasmissione da parte della NUCLECO, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, del proprio benestare o dei propri rilievi agli elaborati previsti nel PPP redatto dall'AFFIDATARIA;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



- g) mancata consegna da parte della NUCLECO, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell’AFFIDATARIA;
- h) altri eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L’AFFIDATARIA sarà tenuta a presentare a NUCLECO, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, a mezzo fax o posta elettronica certificata (PEC) al Direttore dell’Esecuzione del contratto, entro cinque giorni dall’insorgenza dell’evento ed a prescindere dall’invio della comunicazione di cui al paragrafo 10.2.

Accertato il diritto dell’AFFIDATARIA alla proroga, NUCLECO ne stabilisce l’entità, fatta salva la facoltà dell’AFFIDATARIA medesimo di formulare eventuali riserve.

14.4 MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO

Nel caso di consistenti modifiche al programma cronologico, durante il periodo di validità del Contratto e per cause dipendenti da NUCLECO, possono esser concordate formule di revisione prezzi al Contratto, che di norma espone prezzi fissi ed invariabili.

14.5 DIVIETO ALL’OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA’

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l’AFFIDATARIA potrà sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività.

Il verificarsi di tali eventi determina in capo all’AFFIDATARIA una piena, diretta ed esclusiva responsabilità per i danni causati alla NUCLECO.

Per qualsiasi arbitraria sospensione delle attività da parte dell’AFFIDATARIA, la NUCLECO avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

15 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’AFFIDATARIA non dia corso in tutto o in parte all’esecuzione di quanto ordinato dalla NUCLECO, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del Contratto, la NUCLECO avrà il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la NUCLECO dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del Contratto saranno a carico dell’AFFIDATARIA.

16 PREZZI CONTRATTUALI

16.1 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l’AFFIDATARIA riconoscerà di essersi reso pienamente edotta e di avere tenuto in debito conto di tutte le condizioni ambientali, le circostanze e alee a esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiarerà quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove dovranno essere installati i cantieri ed eseguite le attività nonché, tra l’altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d’opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivati dallo

svolgimento contemporaneo di altre attività che si eseguono per conto di NUCLECO e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 7.4.

Del pari, l’AFFIDATARIA sarà consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di Appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare NUCLECO e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l’esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto potrà essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

16.2 REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Quanto forma oggetto del Contratto, comprese le eventuali modifiche di cui al paragrafo 2.10.1., sarà remunerato in base ai prezzi stabiliti in contratto ed a quelli eventuali definiti con le modalità del 16.3.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a forniture e prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Pertanto, i prezzi contrattuali copriranno tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della NUCLECO, ed inoltre tutti quelli che, anche se non espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative forniture e prestazioni.

Con l’accettazione del Contratto, l’AFFIDATARIA riconoscerà la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi copriranno quindi nel loro insieme l’utile dell’AFFIDATARIA oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alle alee inerenti al compimento della fornitura, secondo le prescrizioni, le obbligazioni, e i termini contenuti nel Contratto e in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato.

Resta quindi convenuto che l’AFFIDATARIA dovrà provvedere a sua cura e spese alla mano d’opera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, ed a quant’altro previsto nel Contratto ed in genere a quanto necessario per la realizzazione della fornitura fino al termine di ultimazione, dell’ultima fase, per il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L’AFFIDATARIA con l’accettazione del Contratto riconoscerà di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d’opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere inerente al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l’espletamento della fornitura entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata a tale titolo qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.

Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile, né l’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 per quanto riferito all’adeguamento dei prezzi, i quali sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili.

16.3 NUOVI PREZZI

Nei limiti di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, NUCLECO, durante l’esecuzione del Contratto, ha la facoltà di ordinare forniture che non siano previste nell’elenco prezzi, compensandole con nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle forniture sono determinati in Contratto/Ordine di priorità, ragguagliandoli a quelli di forniture similari contrattuali ovvero desumendoli da nuove analisi, quando sia impossibile l’assimilazione.

La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell’AFFIDATARIA e di NUCLECO di appositi atti di sottomissione (c.d. modifiche).

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Anche in caso di mancato accordo, l’AFFIDATARIA è tenuto a dare corso all’esecuzione delle forniture oggetto di nuovi prezzi.

17 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

17.1 ACCERTAMENTO DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO

L’accertamento della corretta esecuzione delle prestazioni è effettuato in contraddittorio tra NUCLECO e l’AFFIDATARIA in concomitanza con le scadenze contrattuali previste e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla esecuzione delle prestazioni, salvo quanto diversamente disposto dal Contratto.

In caso di inosservanza da parte dell’AFFIDATARIA di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni di NUCLECO.

Constatata l’avvenuta ultimazione della Fornitura o, ove previsto, di una singola fase della stessa, vengono effettuate, in presenza dell’AFFIDATARIA, alla data stabilita da NUCLECO e comunque entro sessanta giorni dall’ultimazione della Fornitura o della singola fase, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le forniture e le loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria delle forniture.

Tale verbale viene sottoscritto anche dall’AFFIDATARIA, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all’accettazione provvisoria.

Qualora siano stati disposti nuove prestazioni, il verbale di accettazione provvisoria non potrà essere redatto che all’esito di tali nuove attività regolarmente eseguite.

In deroga a quanto stabilito nell’art. 1666, secondo comma, c.c., l’AFFIDATARIA non potrà richiedere il pagamento completo di ogni singola fase, laddove prevista, o anche parte di essa, una volta completata e accettata provvisoriamente.

17.2 DISPOSIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE

17.2.1 Materiali

Tutti i materiali approvvigionati dall’AFFIDATARIA nell’ambito della fornitura dovranno essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da NUCLECO e preventivamente riconosciuti idonei dalla NUCLECO stessa.

NUCLECO ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti, a cura e spese dell’AFFIDATARIA, entro il termine di tempo e con le modalità stabilite da NUCLECO comunicati per iscritto all’AFFIDATARIA.

Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA non provvederà ad adempiere a quanto previsto ai commi precedenti del presente paragrafo, NUCLECO medesima si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c.

NUCLECO si riserverà, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i materiali, sebbene non conformi, fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l’AFFIDATARIA sarà libera di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l’osservanza, rispetto a essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



NUCLECO avrà la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l’AFFIDATARIA dovrà fornire presso gli uffici di NUCLECO e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture già costruite.

Qualora l’AFFIDATARIA, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

17.2.2 Beni oggetto della fornitura

Tutti i beni oggetto della Fornitura dovranno rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da NUCLECO, a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite da NUCLECO, dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte ed essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per i beni che non rispondono ai requisiti suddetti, l’AFFIDATARIA è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, quelle attività che NUCLECO ritenga necessarie in relazione a quanto stabilito nel comma precedente e qualsiasi ne sia l’entità.

Qualora, nonostante la richiesta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA non provveda ad eseguire le attività ritenute necessarie, NUCLECO medesima si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c.

NUCLECO si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i beni nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di NUCLECO stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

17.2.3 Verifica di conformità / accettazione definitiva

Le operazioni di accettazione definitiva debbono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data dell’ultimo dei verbali di ultimazione di cui al paragrafo 14, salvo quanto diversamente previsto dal Codice o dal Contratto. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

NUCLECO, verifica la rispondenza della Fornitura realizzata a quanto previsto nel Contratto, alle eventuali successive modifiche apportate in corso d’opera, debitamente approvate, ai verbali di accettazione provvisoria e alle regole dell’arte, e comunque la conformità al disposto dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, effettuando, la verifica di conformità della Fornitura stessa secondo quanto previsto nella specifica tecnica del contratto e svolgendo le prove necessarie per l’accettazione definitiva. Il processo di verifica di conformità, che verrà attuata, ove ritenuto opportuno, anche attraverso verifiche in corso d’opera, ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche ed amministrative previste dalle leggi di settore.

È facoltà di NUCLECO procedere ad ulteriori contestazioni nonché prescrivere ulteriori prestazioni necessarie. Il verbale di accettazione definitiva dovrà essere firmato dall’AFFIDATARIA, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di esplicitare tali riserve comunicando a NUCLECO, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di accettazione definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui si ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l’AFFIDATARIA non abbia firmato il verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato,

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



si hanno come accertati i fatti verbalizzati e l’AFFIDATARIA decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le disposizioni e le prescrizioni relativi alle forniture soggette a procedure particolari di collaudo.

L’accettazione definitiva non esonera l’AFFIDATARIA dalle responsabilità che ad esso derivino per effetto dell’Appalto, dalle leggi in vigore.

Salvo quanto espressamente derogato, si applica l’art. 102. D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Regolamento di attuazione (artt. 215-238, D.P.R. n. 207/2010 ed i successivi atti attuativi che li sostituiranno espressamente).

17.3 PENALE

In caso di ritardo nella consegna dei materiali oggetto della Fornitura, ove previsto, rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l’AFFIDATARIA dovrà corrispondere a NUCLECO una somma a titolo di penale il cui importo è stabilito nella misura giornaliera dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo eventuale minore misura stabilita nel contratto. L’importo complessivo della penale è, in ogni caso, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso, l’applicazione della penale non esclude il diritto di NUCLECO al risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato

Quando l’importo della penale ha raggiunto tale limite, NUCLECO ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, NUCLECO, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

La penale di cui punto 4 del Protocollo di legalità sarà applicata nei casi previsti dall’art. 21.1 delle presenti Condizioni Generali.

È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all’importo della penale applica. L’applicazione delle misure per ritardata consegna non esonera l’AFFIDATARIA dall’osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.

17.4 DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano ritardi e/o danni ai materiali oggetto di fornitura imputabili a causa di forza maggiore, l’AFFIDATARIA ne dovrà dare dettagliata notizia a NUCLECO, in forma scritta, entro cinque giorni dall’evento, sotto pena di decadenza di ogni suo diritto.

NUCLECO si riserva il diritto di richiedere all’AFFIDATARIA, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si esegue la Fornitura o di altra pubblica autorità riconosciuta da NUCLECO, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell’AFFIDATARIA, questi ha diritto nel caso di ritardi, ad una dilazione dei termini di tempo di tanti giorni quanti ne derivano dalla sospensione dovuta all’evento di forza maggiore.

La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le parti e in caso di disaccordo, sarà disposta da NUCLECO, fermo il diritto dell’AFFIDATARIA di iscrivere riserva. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del contratto.

Nel caso di persistenza dell’evento per oltre 30 (trenta) giorni, NUCLECO avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei subappaltatori, nonché sequestri giudiziari;
- ritardi da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o forniture;
 - ritardi di consegna dei subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'AFFIDATARIA e/o dei Subappaltatori;
- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti dell'AFFIDATARIA, salvo che non siano nazionali e di categoria;
- variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione dell'oggetto dell'Appalto.

In ogni caso l'AFFIDATARIA sarà tenuta ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a NUCLECO dall'evento/i di forza maggiore.

17.5 SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO

17.5.1 Situazioni provvisorie di avanzamento

NUCLECO predisporrà ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento delle consegne sulle forniture.

17.5.2 Ultima situazione provvisoria di avanzamento

Entro sei mesi dalla conclusione delle attività, si provvede alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento della fornitura.

17.6 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Prima dell'emissione di ogni fattura l'AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da NUCLECO previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge.

Prima di effettuare il pagamento, NUCLECO verificherà altresì, laddove applicabile, la corretta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 D.L. n. 124/2019, convertito con la Legge n. 157/2019. Inoltre, in caso di forniture in opera (appalti di lavori o servizi), si applicano anche le disposizioni normative citate nei corrispondenti elaborati delle Condizioni Generali di Appalto in merito alle verifiche di regolarità retributiva e contributiva afferenti alla c.d. "responsabilità solidale del committente".

La modalità di fatturazione è esclusivamente quella elettronica e dovrà essere effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) nel formato previsto per le Pubbliche Amministrazioni, indicando il codice univoco di competenza delle Unità Produttive destinatarie della prestazione/cessione. Prima dell'emissione della fattura l'AFFIDATARIA dovrà richiedere a NUCLECO il codice univoco di pertinenza, il numero dell'Entrata Merci (EM), che rappresenta il "benestare alla fatturazione", da riportare nel campo "Causale".

I pagamenti delle fatture, salvo diversa motivata previsione contrattuale, saranno effettuati il trentesimo giorno successivo dal ricevimento della fattura elettronica, completa di ogni necessario elemento, inclusi il codice univoco, codice Entrata Merci, codice Contratto, CIG e CUP.

NUCLECO prima di procedere al pagamento di fatture di importo superiore al limite di legge, verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'AFFIDATARIA è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito

derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subAFFIDATARIA o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, NUCLECO tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile (cfr art. 30 comma 5 del Codice).

In conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.3.3./5.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzi accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell'AFFIDATARIA, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, NUCLECO, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l'intervento sostitutivo previsto dalla legge.

Resta in ogni caso inteso che, in caso di sub/Appalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al subAFFIDATARIA o al cottimista, NUCLECO sospenderà il pagamento in favore dell'AFFIDATARIA, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subAFFIDATARIA o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta esclusa la possibilità per l'AFFIDATARIA di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

NUCLECO potrà compensare i pagamenti con la penale maturata quando, a seguito di verifica da parte di NUCLECO, l'AFFIDATARIA risulti inadempiente a una o più delle sue obbligazioni.

17.6.1 Fatturazione e pagamenti in caso di Consorzio o RTI

In caso di un Consorzio o di una RTI, ciascun partecipante è tenuto a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 21.2. "Tracciabilità dei flussi finanziari", salvo il caso in cui il Consorzio ordinario sia dotato di personalità giuridica e fatto salvo quanto disciplinato nell'atto costitutivo.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti dovranno pervenire a NUCLECO opportunamente corredate del benessere dell'impresa mandataria.

17.7 DISPOSIZIONI URGENTI EX D.L. 76/2020 COME CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020

Il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, disposizione volontariamente richiamata per la disciplina degli appalti rientranti nei settori speciali, e, qualora impedisca di ultimare la fornitura nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 8, comma 4, lettera c) del DL n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020).

17.8 FORME E CONTENUTO DELLE RISERVE - CONTESTAZIONI

In relazione alla natura dell'oggetto delle prestazioni, le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto al Direttore dell'Esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'AFFIDATARIA questa avrà, comunque, l'obbligo di esplicitare i motivi e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene aver diritto, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

All'atto della firma dell'ultimo avanzamento l'AFFIDATARIA dovrà richiamare espressamente le riserve da lui sollevate nel corso di esecuzione del Contratto e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti all'ultimo aggiornamento.

Se l'AFFIDATARIA sottoscriverà l'ultimo aggiornamento senza richiamare le precedenti riserve o contestazioni, le stesse decadranno. Parimenti, se non iscrive riserve riferentesi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende anch'essa definitivamente accettata.

Salvo i casi in cui NUCLECO ritenga di anticipare l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione della prestazione. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'AFFIDATARIA entro i 30 (trenta) giorni successivi.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da NUCLECO e dall'AFFIDATARIA. Il presente articolo si applica sia per le forniture che per quelle in opera.

17.9 SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

È a carico di NUCLECO l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al Contratto, nonché tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con l'esecuzione del Contratto ed eventualmente imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso saranno a carico dell'AFFIDATARIA.

18 GARANZIE

18.1 GARANZIA E SUA DURATA

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi ai requisiti contrattuali, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento dei beni forniti per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data della verifica di conformità dell'ultima partita, qualora abbia luogo successivamente alla consegna.

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento dovrà essere effettuata da NUCLECO entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha 8 (otto) giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia da parte di NUCLECO di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento dei beni forniti e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

18.2 GARANZIE SULLE PRESTAZIONI

L’AFFIDATARIA garantirà che le prestazioni oggetto del Contratto siano rispondenti a quanto precisato nel Contratto stesso e nei documenti correlati.

Qualora il termine di ultimazione sia stato prorogato per cause non imputabili all’AFFIDATARIA (magazzinaggi, sospensioni, ritardato inizio del montaggio, modifiche al programma cronologico ecc.), il periodo di garanzia decorre comunque dal termine effettivo di ultimazione.

I requisiti di cui sopra vengono verificati mediante la prova di collaudo/verifica di conformità. Pertanto, le parti dovranno concordare in tempo utile metodi e sistemi da adottare nella prova di collaudo. Se la prova di collaudo dà esito favorevole, viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale di collaudo; se invece, da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, anche di ciò viene redatto verbale e l’AFFIDATARIA ha l’obbligo di eseguire nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile da parte della NUCLECO, qualsiasi modifica necessaria a renderlo atto a soddisfare i requisiti richiesti. La NUCLECO, in relazione all’entità delle modifiche, assegna all’AFFIDATARIA il periodo per l’effettuazione delle modifiche stesse. Se, trascorso tale periodo, le prestazioni della fornitura non sono state riportate ai valori di garanzia, viene redatto un apposito verbale di collaudo e si applicano le penalità previste.

Tutte le spese, incluse quelle relative alle eventuali modifiche che, per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ad altre parti dell’impianto, saranno a carico dell’AFFIDATARIA.

Qualora durante il periodo di garanzia la fornitura oggetto del Contratto non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l’AFFIDATARIA avrà l’obbligo di eseguire tempestivamente nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile dalla NUCLECO, qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.

18.3 GARANZIE SUL MACCHINARIO

L’AFFIDATARIA garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio nonché la corretta progettazione e la buona lavorazione di quanto costituisce oggetto del Contratto nel suo insieme ed in tutte le sue parti componenti.

Durante il periodo di garanzia l’AFFIDATARIA si impegna ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, se necessario, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione o per errata progettazione.

Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estende di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del termine di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Resta escluso ogni obbligo dell’AFFIDATARIA per normale usura, errori di manovra, sovraccarico, prestazioni e sollecitazioni non rientranti nei limiti contrattuali, riconosciute cause di forza maggiore.

Tutte le spese, ivi incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti dell’impianto, sono a carico dell’AFFIDATARIA.

Il periodo di garanzia relativo al macchinario ha la durata di cui al paragrafo 10.1. secondo capoverso. Il disposto di cui al terzo capoverso del paragrafo 10.1. si applica anche alla garanzia sul macchinario.

18.4 ANTICIPAZIONI

L'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, calcolata esclusivamente sull'importo contrattuale, previa costituzione di garanzia fideiussoria, è corrisposta all'AFFIDATARIA successivamente all'effettivo inizio delle prestazioni.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite spettano a NUCLECO gli interessi nella misura di legge. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto in corso d'opera con le modalità contrattualmente previste.

Qualora contrattualmente previsto, NUCLECO potrà erogare l'incremento dell'anticipazione di cui all'art. 207 della legge n.77/2020.

18.5 GARANZIA DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del Contratto, l'AFFIDATARIA dovrà avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto medesimo. In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso eccedente il 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Esempio: per un ribasso d'asta del 23%, la cauzione dovrà essere pari al 26% dell'importo contrattuale. Non si applicano alla garanzia definitiva dei contratti NUCLECO le riduzioni previste dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, per le ipotesi di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La cauzione o fideiussione dovrà essere conforme agli "Schemi Tipo" approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico¹ e preventivamente concordata con le banche e le assicurazioni o loro rappresentate. Essa è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'AFFIDATARIA di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che NUCLECO avesse eventualmente pagato durante l'Appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'AFFIDATARIA.

In detti casi NUCLECO avrà diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'AFFIDATARIA, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'AFFIDATARIA sarà obbligata a reintegrare la garanzia di cui NUCLECO si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

L'AFFIDATARIA sarà altresì obbligata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del contratto di Appalto e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, dovrà permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato di regolare esecuzione.

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista ai sensi del precedente Par. 18.4, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato

¹ Decreto 19 gennaio 2018, n. 31.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Per quanto non espressamente derogato si applica quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016. La cauzione o fideiussione dovrà essere conforme agli "Schemi Tipo" approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, cui NUCLECO fa riferimento in via volontaria pur non incorrendo nell'obbligo della relativa applicazione, e preventivamente concordata con le banche e le assicurazioni o loro rappresentate.

19 CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO

19.1 CESSIONE DEL CREDITO

Si applica quanto previsto all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

19.2 CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIA

È fatto divieto all’AFFIDATARIA di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi. Si applica l’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà NUCLECO alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

20 SCIoglimento DEL CONTRATTO

20.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE

20.1.1 Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’AFFIDATARIA agli obblighi derivanti dal Contratto, NUCLECO potrà agire in giudizio per ottenere la risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

20.1.2 Risoluzione per difficoltà di esecuzione

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, ove si verificano difficoltà di esecuzione, l’AFFIDATARIA dovrà notificare a NUCLECO la volontà di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto accertamento da parte di NUCLECO delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.

In tale caso di risoluzione l’AFFIDATARIA ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

20.1.3 Clausola risolutiva espressa

NUCLECO ha facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel Protocollo di legalità, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni, anche nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità generale e speciale dell’AFFIDATARIA e/o del subAFFIDATARIA;

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



- decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- insorgenza di una modificazione del Contratto nei casi contemplati dall'art. 108, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o dal Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ovvero dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), riguardo ai modi e tempi di esecuzione relativamente alle forniture e montaggi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subAppalto;
- violazione delle prescrizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 nell'affidamento del subAppalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- misura complessiva della penale superiore al 10% dell'importo complessivo presunto del Contratto;
- inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari";
- qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione della fornitura, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- ogni altra ipotesi tassativamente indicata quale clausola risolutiva espressa dall'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalla legge e/o dal Contratto.
- nei casi di violazione grave da parte dell'AFFIDATARIA, dei Subappaltatori e sub-affidatari del Modello di Organizzazione gestione e controllo di NUCLECO, ex D.Lgs. 231/2001, comprensivo del Codice etico e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

NUCLECO potrà risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R, senza necessità di ulteriori adempimenti, nelle seguenti ipotesi:

- decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'AFFIDATARIA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora nei confronti dell'AFFIDATARIA sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.

20.1.4 Diffida ad adempiere

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'AFFIDATARIA rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione, NUCLECO si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice

Civile, diffidando espressamente per iscritto l’AFFIDATARIA medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni., decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz’altro risolto.

20.1.5 Effetti della risoluzione

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente capitolo, NUCLECO comunica, con un preavviso di 20 (venti) giorni, per iscritto, all’AFFIDATARIA la data in cui dovranno aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d’opera che NUCLECO intende rilevare e la relativa presa in consegna.

L’AFFIDATARIA ha l’obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che NUCLECO non intenda utilizzare. Qualora l’AFFIDATARIA, nonostante le disposizioni impartite da NUCLECO, non ottemperi all’obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente NUCLECO, addebitando all’AFFIDATARIA medesimo i relativi costi ed oneri.

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l’AFFIDATARIA è obbligato ad interrompere le attività oggetto di affidamento. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data. NUCLECO riconoscerà all’AFFIDATARIA il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Resta salvo, in ogni caso, per NUCLECO, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Resta inteso che l’eventuale riconoscimento o corresponsione all’AFFIDATARIA di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per NUCLECO alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in Contratto/Ordine, le disposizioni generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.

20.2 RECESSO DEL CONTRATTO

20.2.1 Recesso ordinario

È facoltà di NUCLECO, in ogni momento, di recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, degli artt. 1372 ss. del Codice Civile.

L’AFFIDATARIA può invece recedere dal Contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze eventualmente esplicitamente previste nel Contratto, ovvero nelle presenti Condizioni Generali, con i limiti e secondo le modalità stabilite.

L’esercizio del diritto di recesso è comunicato all’AFFIDATARIA mediante lettera raccomandata A/R oppure mediante PEC, con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali NUCLECO effettua il collaudo definitivo prende in consegna le aree ed effettua la verifica di conformità, ove prevista.

NUCLECO può trattenere i materiali forniti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all’AFFIDATARIA per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle forniture eseguite.

L’AFFIDATARIA dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati da NUCLECO e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.

L’AFFIDATARIA dovrà rimuovere dalle aree NUCLECO le cose di sua proprietà e dovrà metterle a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese. NUCLECO procederà al pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino nel caso di forniture complementari, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle forniture complementari eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da NUCLECO prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

20.2.2 Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’AFFIDATARIA

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’AFFIDATARIA, il Contratto di Appalto è risolto di diritto ai sensi del paragrafo 20.1.3.

Ove, tuttavia, il curatore od il commissario –previa autorizzazione del giudice delegato e sentita l’ANAC- dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, di voler subentrare nel rapporto, NUCLECO ha facoltà, qualora non intenda proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela fallimentare o con il Liquidatore, di recedere dal Contratto, comunicando tale intenzione al curatore o al commissario entro trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Nei casi previsti nei commi precedenti si applica la disciplina di seguito specificata e nessun altro compenso è dovuto da NUCLECO oltre quanto ivi previsto.

Con apposita comunicazione NUCLECO fissa il giorno in cui dovranno avvenire le operazioni di consegna delle forniture.

La consegna delle forniture e l’immissione in possesso dei cantieri da parte di NUCLECO ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle forniture eseguite, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, NUCLECO ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l’assistenza di un perito giurato.

Le forniture, anche se non completate, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni generali circa l’accettazione delle forniture.

Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto dei materiali, è fissato d’accordo con il curatore o commissario.

21 LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

21.1 ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE

Nella fase di esecuzione del Contratto dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla mafia.

NUCLECO ed il Ministero dell’Interno/Prefetture locali hanno stipulato un Protocollo di Legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, disponibile sul sito NUCLECO.

L’AFFIDATARIA dichiara di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel suddetto Protocollo ed in particolare, le clausole ivi inserite, impegnandosi all’osservanza e all’attuazione dello stesso, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 cc. In caso di risoluzione

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



l’AFFIDATARIA/subAFFIDATARIA saranno altresì, tenuti al pagamento della penale prevista nel Protocollo di legalità.

L’AFFIDATARIA si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di sub/Appalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei Protocolli può comportare la risoluzione del Contratto di sub/Appalto.

Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell’AFFIDATARIA/subAFFIDATARIA, /, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, NUCLECO, nonché l’AFFIDATARIA, in caso di sub/Appalto e/o sub/Affidamento, potranno procedere alla risoluzione senza che l’AFFIDATARIA/subAFFIDATARIA possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di NUCLECO; in caso di risoluzione l’AFFIDATARIA/subAFFIDATARIA saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel suddetto Protocollo.

Qualora siano intervenute modificazioni dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 NUCLECO, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., procede immediatamente alla stipula del Contratto anche in assenza della liberatoria antimafia.

In tale caso, i Contratti/ sub/Contratti / sub/Affidamenti sono sottoposti a condizione risolutiva e NUCLECO recederà dagli stessi, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, trova applicazione il suddetto sistema sanzionatorio.

21.2 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’AFFIDATARIA ed i subappaltatori e i subcontraenti si impegnano ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell’ esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L’eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ex art. 1456 c.c., fermo il diritto di NUCLECO al risarcimento dei danni subiti.

L’AFFIDATARIA si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analogha clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

L’AFFIDATARIA, la subAFFIDATARIA o il subContraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa NUCLECO e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), NUCLECO comunicherà detto codice all’AFFIDATARIA che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

21.3 SUBAPPALTO

Salvo eventuali limiti fissati dal Committente, il sub/Appalto è consentito per tutte le forniture oggetto dell’Appalto.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



Il Committente potrà fissare, per ogni procedura di gara, eventuali limiti al sub/Appalto, in una misura percentuale dell'importo del contratto, per tener conto del peculiare settore in cui opera, della natura delle prestazioni e della loro complessità, del criterio di aggiudicazione, nonché delle esigenze di carattere organizzativo per assicurare una più efficiente e veloce esecuzione delle attività oggetto dell' Appalto. I limiti al sub/Appalto saranno riportati, unitamente ai motivi, nei documenti redatti dalla Stazione Appaltante (schede di richiesta della fornitura, vademecum, determina a contrarre, disciplinare, bando di gara, schema di contratto), così come l'eventuale divieto di subappaltare ulteriormente le attività affidate in sub/Appalto.

Fermi detti limiti e divieti, si applicano al sub/Appalto tutte le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, quelle contenute nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché le clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra NUCLECO e le Prefetture Territorialmente competenti.

L'AFFIDATARIA procederà con l'affidamento in sub/Appalto, solo dopo che NUCLECO avrà verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal contratto e rilasciato la relativa autorizzazione. A tal fine, l'AFFIDATARIA dovrà inviare a NUCLECO, in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, specifica richiesta scritta, secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito www.NUCLECO.it, nella sezione fornitori/bandi e gare, con i relativi allegati.

Qualsiasi attività affidata a terzi, indipendentemente dall'importo, è soggetta agli obblighi di autorizzazione da parte di NUCLECO. I sub/Affidi e le prestazioni cosiddette sensibili, di cui al D.P.C.M. 18/04/2013, dovranno anch'essi essere comunicati a NUCLECO secondo la suddetta modulistica. L'esecuzione delle prestazioni è subordinata al benessere di NUCLECO.

In ogni caso, ove previsto, l'autorizzazione al sub/Appalto si intende perfezionata solo alla presentazione a NUCLECO, da parte dell'AFFIDATARIA, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS)/DVR Specifico per l'Appalto, predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del Contratto di sub/Appalto che dovrà avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Nel caso in cui l'AFFIDATARIA affidi in sub-Appalto/sub-contratto le forniture in violazione della normativa in materia di lotta alla mafia, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento del danno. La violazione dei predetti obblighi è penalmente sanzionata, pertanto NUCLECO è tenuta alla segnalazione alle Autorità competenti.

Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subAFFIDATARIA e i pagamenti verranno effettuati all'AFFIDATARIA che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subAFFIDATARIA, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

21.3.1 Responsabilità dell'AFFIDATARIA per i subappalti

L'affidamento delle forniture in sub/Appalto non esonera, in ogni caso, l'AFFIDATARIA dai suoi obblighi e oneri contrattuali, rimanendo il medesimo l'unico e solo responsabile, nei confronti di NUCLECO e dei terzi, delle forniture subappaltate.

L'AFFIDATARIA è responsabile della corretta e idonea scelta dei sub/Appaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione alle forniture da espletare. Il contratto di sub/Appalto dovrà essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e riportare tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'AFFIDATARIA nei confronti di NUCLECO.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



L’AFFIDATARIA è solidamente responsabile con il sub/AFFIDATARIA in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

Trova comunque integrale applicazione il disposto dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

L’eventuale inosservanza da parte del sub/AFFIDATARIA delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni contrattuali e di legge a tutela della Qualità e della Sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di NUCLECO al risarcimento del danno.

Al riguardo, l’AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel contratto di sub/Appalto un’analogha previsione in base alla quale l’eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento con conseguente diritto dell’AFFIDATARIA di risolvere il contratto di sub/Appalto, ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c. Analogamente, l’AFFIDATARIA si impegna ad inserire nel contratto di sub/Appalto le prescrizioni di Qualità derivanti dal Contratto, applicabili alle forniture sub-appaltate.

Qualora, durante l’esecuzione delle forniture e in qualsiasi momento, NUCLECO accerti che il sub/AFFIDATARIA è inadempiente, l’AFFIDATARIA, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, dovrà attivarsi immediatamente per la risoluzione di diritto, ex art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ex art. 1456 c.c., del relativo sub/Appalto e per l’allontanamento dai cantieri del subAFFIDATARIA medesimo.

La risoluzione del sub/Appalto non dà alcun diritto all’AFFIDATARIA di pretendere da NUCLECO indennizzi, risarcimento di danni o differimento dei termini di ultimazione, restando a carico dell’AFFIDATARIA l’obbligo di portare avanti/far portare avanti, previa autorizzazione, le forniture nella tempistica contrattuale.

Qualora, nonostante la comunicazione scritta di NUCLECO, l’AFFIDATARIA non provveda alla risoluzione del sub/Appalto ed all’allontanamento dai cantieri del sub/AFFIDATARIA, NUCLECO si riserva il diritto di risolvere il Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell’art. 1456 c.c., nonché a provvedere direttamente all’allontanamento dai cantieri del sub/AFFIDATARIA, addebitando all’AFFIDATARIA i relativi costi e oneri sostenuti.

L’AFFIDATARIA sarà tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall’AFFIDATARIA.

22 ACCORDO BONARIO E FORO COMPETENTE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del Contratto possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento), le eventuali controversie potranno essere definite mediante accordo bonario.

Salvo che sia diversamente disposto nel Contratto, non è ammesso l’arbitrato, di cui all’art. 209, D.Lgs. n. 50/2016.

Tutte le altre controversie, derivanti o connesse con l’applicazione, l’esecuzione, l’interpretazione e l’annullamento del contratto d’Appalto, saranno deferite alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana e, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto, la competenza del Foro di Roma.

23 LEGGE APPLICABILE

Salvo diversamente disposto nel Contratto, l’esecuzione dell’Appalto è regolata dalla legge italiana.

Condizioni Generali degli Appalti di Forniture



24 TRATTAMENTO DATI DELL’AFFIDATARIA

Ai sensi e per gli effetti del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, i dati personali dell’interessato verranno trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla citata normativa e tutelando la riservatezza tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sopra citato, viene pertanto fornita all’interessato completa informativa sul trattamento di dati personali. Tale informativa è presente sul Sito Web aziendale, www.NUCLECO.it (percorso: Azienda/Organizzazione/Corporate-governance).

DICHIARAZIONE DELL’ AFFIDATARIA

L’AFFIDATARIA dichiara di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, che richiamate in allegato al relativo Contratto di Appalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.